Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 21 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 942

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare . Pag. 945

LEGGI E DECRETI

1938

REGIO DECRETO 17 settembre 1938-XVI, n. 2182.
Diritti erariali e demaniali sugli spettacoli in Libia e nell'Africa Orientale Italiana . . . . Pag. 950

REGIO DECRETO 8 dicembre 1938-XVII, n. 2183.
Trattamento economico agli ufficiali medici in servizio nell'Africa Orientale Italiana . . . . Pag. 954

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 2184.
Parziale trasformazione della Fondazione « Giuseppina Cavallini » con sede in Chiaravalle . . . . Pag. 955

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2185.
Erezione in ente morale della Casa di ricovero per vecchi di ambo i sessi poveri e inabili al lavoro, con sede in Avellino. Pag. 955

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. 2186.
Erezione in ente morale dell'Opera pia Asilo infantile « S. Giuseppe » con sede in Prelà (Imperia) . . . . Pag. 955

1939

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 216.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, che porta modificazioni all'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina . . . . Pag. 955

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 217.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 985, che apporta modificazione all'art. 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei corpi consultivi della Regia marina . . . . Pag. 955

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 218.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 836, recante deroghe alla legge sulla contabilità dello Stato per l'attuazione del programma navale . . . . . . Pag. 956

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 219.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 984, contenente modificazioni all'art. 2 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, concernente il collocamento a riposo dei professori dei Regi istituti nautici provenienti dagli ufficiali della Regia marina . . . . Pag. 956

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 220.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1526, contenente modificazione alle norme per l'ammissione all'esame finale presso la Scuola superiore fascista di economia domestica in Roma . . . . Pag. 956

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 221.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778, concernente la trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza in Regio istituto d'arte per la ceramica. Pag. 956

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 222.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, contenente norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia . . . . Pag. 957

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 223.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1097, contenente variazioni ai ruoli dei Regi provveditorati agli studi . . . . Pag. 957

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 224.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 943, contenente disposizioni integrative dell'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 . . . . Pag. 957

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 225.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1077, contenente disposizioni per gli studenti universitari e medi in servizio militare non isolato all'estero . . . Pag. 957

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 226.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, contenente norme per l'integrazione dei bilanci universitari . . . . Pag. 958

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1939-XVII, n. 227.
Provvedimenti per la Fondazione del Vittoriale degli Italiani. Pag. 958

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1939-XVII.
Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (cuscinetti a sfera ed a rulli) . . . . Pag. 959

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1939-XVII.
Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (filettature per valvole di pneumatici) . . . . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1939-XVII.
Disposizioni relative alla concessione di lotterie e tombole di beneficenza per l'anno 1939 . . . . Pag. 961

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1910, riguardante la rostituzione dell'imposta sul sale contenuto negli estratti di carne, nei brodi condensati, nelle minestre preparate e nei condimenti per brodi e per minestre. Pag. 962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Elenco n. 69 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841 . . . . Pag. 962

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio Pag. 965

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita del Debito pubblico . . . . Pag. 966

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:

Concorso per titoli ad un posto di ingegnere aggiunto (personale direttivo, grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . . Pag. 968

Concorso per esami a 5 posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine, grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . . Pag. 970

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 21 FEBBRAIO 1939-XVII:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. — Febbraio 1939-XVII (Fascicolo 2).

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 11 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1938-XVII, registro 30 Africa Italiana, foglio n. 245.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Gianni Gastone di Antonio e di Mazzetti Sofia, nato a Pisa il 29 giugno 1896, capitano complemento del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia indigeni a protezione di una autocolonna, attaccava e disperdeva forze numericamente superiori che cercavano di sbarrarle la strada. Provvedeva sotto il fuoco nemico al riattamento delle interruzioni stradali; vista l'autocolonna attaccata, noncurante della superiorità numerica avversaria, guidava i suoi uomini all'attacco e con successivi assalti e contrassalti teneva la massa dei ribelli attanagliata per circa un'ora, dando sicurezza all'autocolonna fino all'arrivo dei rinforzi. — Uarabili, 20 settembre 1936-XIV.

Ruju Michele di Gianuario e fu Becciu Maria, nato a Sassari il 12 maggio 1896, 1° capitano s.p.e. del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di battaglione rinforzato, a protezione di un'autocolonna, combatteva ripetutamente e con successo contro ingenti forze ribelli che lo attaccavano in terreno difficile ed insidioso. Avuta notizia che elementi avversari attaccavano l'autocolonna e si concentravano contro di questa, con mirabile prontezza adunava i suoi reparti, li lanciava prontamente sul posto minacciato e attaccava decisamente sconfiggendo il nemico, che era costretto a ritirarsi con perdite. Durante l'azione e nel combattimento finale era di esempio per coraggio, sprezzo del pericolo ed attività infaticabile ed animatrice. — Uarabili, 20 settembre 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Buonaugurio Armando di Camillo e di Monti Maria, nato a Gaeta il 26 novembre 1913, caporale del 3° reggimento fanteria coloniale. — Durante una ricognizione offensiva rimaneva volontariamente presso la retroguardia della colonna, duramente impegnata col nemico. Partecipava con generoso ardimento e sprezzo del pericolo al contrattacco che i reparti compivano per disimpegnarsi. Quindi, dopo aver recapitato varie comunicazioni attraversando una zona fortemente battuta, si recava a portare un'ordine ad un carro d'assalto che da poche diecine di metri mitragliava i ribelli proteggendo il movimento di un plotone. Esempio di coraggio, entusiasmo e sprezzo del pericolo. — Dobassò, 30 agosto 1936-XIV.

Capperucci Mario di Ugo Ghino e fu Sampoli Pia, nato a Siena il 30 gennaio 1911, sottotenente complemento del XL battaglione coloniale. — Comandante di un reparto indigeni, marciante in coda al battaglione, reagiva ed assaltava arditamente una formazione ribelle che tentava colpire il fianco ed il tergo della colonna. Impegnava aspro combattimento e costringeva l'avversario a ripiegare. Destinato di poi a proteggere la sinistra del battaglione sulla posizione espugnata impediva, col contrattacco, a forti nuclei ribelli di impadronirsi della mulattiera dalla quale doveva sbucare la colonna. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Chessa Gaetano di Carmine e di Matteuzzi Adelaide, nato a Cagliari il 28 agosto 1909, tenente s.p.e del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia retroguardia di una colonna attaccata da forze ribelli, reagiva prontamente contrattaccando animosamente l'avversario al quale infliggeva perdite, dando prova di perizia, calma, coraggio e sprezzo del pericolo. — Dobassò 30 agosto 1936-XIV.

De Laurentis Ferdinando di Nino e fu Giulia Bellucci-Sessa, nato a Roma il 1° maggio 1898, 1° tenente s.p.e. del XIV battaglione mitraglieri autocarrato. — Animatore ed entusiasta, dotato di intuito e spiccato senso di iniziativa, cinque volte decorato al valore. In aspro combattimento durato sei ore, in condizioni difficili, ogni volta accorreva e volontariamente assicurava i collegamenti fra le varie compagnie portandosi con frequenza presso i reparti più duramente impegnati e nei tratti più battuti dal fuoco nemico, contribuendo in tal modo a che l'azione riuscisse coordinata e più efficace. Durante le fasi più cruente, ritto in piedi, con la parola e l'esempio incitava i mitraglieri a compiere sempre nuovi sforzi onde fosse conquistato l'estremo baluardo nemico. All'assalto definitivo era tra i primi. Magnifico esempio di virtù militari. — Giabassiré, 14 ottobre 1936-XIV.

Dondini Ermete fu Cesare e di Bergonzio Anita, nato a Roma il 30 dicembre 1896, 1° capitano complemento del 3° reggimento fan-

teria coloniale. — Ferito alla gamba durante duro scontro con forze ribelli ricusava ogni soccorso fino ad azione ultimata, incitando con la parola i propri dipendenti. Già distintosi in precedenti combattimenti per coraggio e sprezzo del pericolo. — Dobassò, 30 agosto 1936-XIV.

Falconi Enrico di Giuseppe e di Viola Maria, nato a Cagliari il 5 gennaio 1911, sottotenente complemento del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone retroguardia di una colonna attaccata da forze ribelli, reagiva prontamente e conteneva il nemico sì da dare tempo agli altri reparti di schierarsi e contrattaccare. Notato di poi che elementi nemici minacciavano di aggiramento un plotone mitraglieri, accorreva d'iniziativa alla testa dei propri uomini lanciandosi sull'avversario che veniva posto in fuga dopo avergli inflitto perdite. Esempio di elette virtù militari. — Dobassò, 30 agosto 1936-XIV.

Franzoni Antonio di Rosario e di Miragliotta Rosa, nato a Palermo il 15 ottobre 1909, sergente maggiore (13756) del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone, ferito durante violento scontro, non lasciava il suo posto se non dopo aver dato ordini precisi al graduato più anziano, che lo sostituiva, affinchè l'azione di contrattacco iniziata fosse condotta a buon fine, dimostrando calma e coraggio esemplari. — Dobassò, 30 agosto 1936-XIV.

Giroldi Virginio di Giuseppe e di Gallone Giuseppina, nato a Mortara (Pavia) il 5 luglio 1899, tenente complemento del XL battaglione coloniale. — Comandante di reparto indigeni, lo guidava con valore e coraggio occupando d'assalto munita posizione nemica. In successivi ritorni offensivi avversari, col fermo contegno dei suoi uomini riusciva a mantenersi sulla posizione occupata, respingendo forti nuclei ribelli, fino al sopraggiungere di altri reparti del battaglione. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Poggi Luigi di Antonio e di Amapane Fillide, nato a Lucca il 22 febbraio 1903, sergente (41009) del 3° reggimento fanteria coloniale. — Sottufficiale di contabilità e comandante di plotone coraggioso ed audace, in uno scontro fronteggiava decisamente un forte nucleo di ribelli stroncando una manovra di aggiramento a colpi di bombe a mano. In fase di ripiegamento dava prova di calma e perizia, tenendo a distanza il nemico e rincuorando i suoi uomini con l'esempio. — Dobassò, 30 agosto 1936-XIV.

Polizzi Lamberto fu Salvatore e di Acrolla Rosita, nato a Lucca il 22 ottobre 1912, tenente s.p.e. del II battaglione arabo-somalo. — D'avanguardia alla sua compagnia non esitava ad attaccare il nemico numericamente superiore, resisteva tenacemente ai contrattacchi sulle posizioni raggiunte, finchè accortosi che il reparto alla sua destra stava per essere aggirato, di propria iniziativa balzava all'assalto, e, vincendo tutte le resistenze, poneva il nemico in fuga. — Carabili, 20 settembre 1936-XIV.

Spazzarini Alessandro fu Carlo e di Ricagno Isabella, nato ad Alessandria il 13 aprile 1911, sottotenente complemento del II battaglione arabo-somalo. — Sprezzante del pericolo e con indomito coraggio, entrava in un profondo vallone tenuto dai ribelli, li snidava e li metteva in fuga con ripetuti assalti. Sempre alla testa dei suoi ascari dava brillante prova di alto sentimento del dovere e di insigne valore. — Carabili, 20 settembre 1936-XIV.

Vassallo Paolo di Tommaso e di Pastorino Maria, nato ad Acqui (Alessandria) il 22 settembre 1912, sottotenente complemento del II battaglione arabo-somalo. — Con ardita manovra richiamava su di sè la quasi totalità delle forze ribelli che minacciavano un'autocolonna, e valorosamente resisteva ai reiterati attacchi sferrati dal nemico con forze superiori di numero, fino a che, giunti i rinforzi, balzava alla testa dei propri uomini al contrattacco volgendo in fuga l'avversario. — Carabili, 20 settembre 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Adduca Giovanni di Carlo e di Cond Giulia, nato il 2 maggio 1909, sottotenente complemento del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone carri assalto, durante uno scontro, manovrando con intelligenza ed iniziativa i carri del suo plotone, interveniva tempestivamente impegnandosi a brevi distanze per contenere la violenta pressione del nemico in forze, dando così tempo ai reparti in marcia di occupare posizioni dominanti dalle quali era possibile contrattaccare e disperdere l'avversario al quale venivano inflitte perdite. — Dobassò, 30 agosto 1936-XIV.

Binetti Cosimo fu Michele e fu D'Ascoli Grazia, nato a Barletta il 2 gennaio 1906, sergente maggiore (40324) del battaglione carri d'assalto dell'Harar. — Sottufficiale di contabilità si offriva volontario per eseguire ricognizioni in zona infestata da ribelli, dimostrando capacità e coraggio. Durante più attacchi, noncurante del fuoco nemico, usciva spesso dalla propria autoblinda per meglio individuare gli obbiettivi che poi batteva efficacemente, contribuendo al felice esito dell'azione. — Collubi, 14-15 agosto 1936-XIV.

Buttiglione Giovanni, tenente dell'XI battaglione arabo-somalo. — Benchè febbricitante, si offriva volontariamente di partecipare ad una azione di rastrellamento in terreno boschivo e insidiato dai ribelli. Incurante del pericolo, sempre alla testa del proprio reparto, si lanciava contro un nucleo avversario, che aveva snidato, riuscendo a disperderlo, contribuendo così a ristabilire le comunicazioni con altro reparto che il nemico aveva interrotto — Cadi-Errertè, 14 gennaio 1937-XV.

Capone Gennaro fu Gennaro e fu Curto Marianna, nato a Pellezzano (Salerno) il 12 ottobre 1902, sergente maggiore (24142) del battaglione carri d'assalto dell'Harar. — Durante più attacchi si prodigava con slancio ed ardire. Noncurante del fuoco nemico usciva dalla sua autoblinda per meglio individuare gli obbiettivi che poi batteva con calma e precisione, dando valido contributo al successo dell'azione. — Collubi, 14-15 agosto 1936-XIV.

Carvani Francesco fu Antonio e di Pavesi Antonietta, nato a Voghera il 13 gennaio 1911, caporale (18587) del battaglione carri d'assalto dell'Harar. — Guidava di notte con perizia la propria autoblindata fuori strada oltre la nostra linea. Con manovra abile e continua agevolava il compito dei mitraglieri, dimostrando di possedere belle doti di serenità, coraggio e spirito combattivo. — Collubi, 14-15 agosto 1936-XIV.

Diamante Salvatore fu Giovanni e di Bordone Maria, nato ad Avola (Siracusa) il 25 novembre 1906, tenente s.p.e. del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di una sezione cannoni 65/17, per meglio appoggiare col fuoco una colonna in movimento, non esitava a piazzare i suoi pezzi in posizione avanzata, riuscendo con aggiustati tiri a snidare e sbaragliare forti gruppi di ribelli che favoriti dal terreno tentavano di ostacolare l'avanzata di nostri reparti, dimostrando prontezza di decisione e coraggio. — Dobassò, 30 agosto 1936-XIV.

Di Marte Melchiade di Luigi e di Amalducci Letizia, nato ad Agnone (Campobasso) il 1° novembre 1911, soldato del XIII battaglione mitraglieri autocarrato. — Port'arma di una squadra avanzata, dava continue prove di coraggio e sprezzo del pericolo, lanciandosi fra i primi all'attacco ed incitando i compagni con la voce e con l'esempio. — Giabassirè, 14 ottobre 1936-XIV.

Gattelli Leopoldo di Guido e di Strigatti Camilla, nato a Pistoia il 27 ottobre 1903, tenente complemento del X battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone, durante lo sferrarsi di un attacco nemico, che con forze rilevanti tentava di espugnare un'importante posizione di facile accesso si distingueva per coraggio ed intelligenza. Resistendo all'impeto dell'avversario per molte ore, lo respingeva infine, dopo avergli inflitto forti perdite. Esempio agli ascari per sprezzo del pericolo e attaccamento al dovere. — Giabassirè, 16 agosto 1936-XIV.

Grella Ernesto di Erasmo e di Passaretti Maria, nato a Cascano (Napoli) il 2 maggio 1902, tenente medico s.p.e. del 3° reggimento fanteria coloniale. — Dirigente il servizio sanitario del reggimento durante aspro scontro, si prodigava con elevato senso del dovere sotto il fuoco nemico alla cura dei feriti, provvedendo al loro rapido smistamento e dando costante prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Dobassò, 30 agosto 1936-XIV.

Morini Ugo di Umberto e di De Pietri Alberta, nato a Reggio Emilia il 4 giugno 1906, tenente complemento del XL battaglione coloniale. — Comandante di compagnia in testa di un battaglione indigeni attaccava arditamente e costringeva alla fuga posti avanzati ribelli. A successivi ritorni offensivi dell'avversario lo contrattaccava prontamente e con successo, cooperando efficacemente all'azione vittoriosa degli altri reparti. — Mildab 9 novembre 1936-XV.

Nacci Mario di Alberto e di Danese Gemma, nato a Lecce il 19 ottobre 1913, sottotenente complemento del II battaglione arabo-somalo. — Con grande senso del dovere e sprezzo del pericolo rimaneva con i suoi uomini sotto vivo fuoco nemico per riparare due interruzioni stradali che avrebbero inevitabilmente arrestato un autocolonna. A lavoro ultimato balzava all'attacco concorrendo efficacemente al successo dell'azione. — Carabili, 20 settembre 1936-XIV.

Sacerdote Massimo fu Angelo e di Raffo Evelina, nato a Mede (Pavia) il 18 febbraio 1911, sottotenente complemento del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone capace e coraggioso, durante aspro scontro coadiuvava efficacemente il comandante di compagnia nell'arduo tentativo di disimpegnare altro reparto pressato da vicino da forze ribelli, impiegando con perizia le proprie armi si da costringere l'avversario a ripiegare dopo aver subito perdite. — Dobassò, 30 agosto 1936-XIV.

Regio decreto 7 ottobre 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti addì* 28 *dicembre* 1938-XVII, *registro* 30 *Africa Italiana, foglio* 319.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Castellano Alfredo fu Ermanno e di Rossi Elvira, nato a Falerna (Catanzaro) il 12 novembre 1909, tenente s.p.e. del XVIII battaglione indigeni. — Occupata col suo plotone importante posizione intensamente battuta, vi si manteneva saldamente respingendo ripetuti attacchi avversari. Ferito il suo capitano, ed assunto il comando della compagnia, era l'entusiasta animatore del reparto, durante lunghe ore di aspra lotta. Al sopraggiungere di notevoli forze avversarie resisteva ancora tenacemente e si lanciava quindi animosamente al contrattacco, alla testa dei suoi ascari, ricacciando il nemico al quale venivano inflitte perdite. In tutto il combattimento era esempio di virtù militari e di spiccato ardimento. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Da Rin Tullio di Giovanni e fu Gabito Palmira, nato ad Aosta il 21 aprile 1897, capitano complemento del XVIII battaglione indigeni. — Comandante di compagnia fucilieri, durante lungo ed aspro combattimento, alla testa dei suoi ascari contrattaccava l'avversario infliggendogli sensibili perdite, dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Goletto Giuseppe fu Giacomo e di Spada Maria, nato a Moiola (Cuneo) il 12 aprile 1890, tenente cappellano della colonna Principalle. — Già propagandista nell'Eritrea prima della campagna, chiedeva ed otteneva di far parte di una colonna incaricata dell'occupazione di importante regione dell'ovest Etiopico. Nelle operazioni che ne seguivano, animato da forte spirito di sacrificio, alto senso del dovere e perfetta comprensione delle necessità del momento, volontario raggiungeva accompagnato da due soli indigeni a lui particolarmente devoti, una zona infestata da ribelli, agevolando con la perfetta conoscenza dei luoghi e degli usi e costumi la penetrazione della nostra civiltà. In successivi combattimenti con i ribelli di Ras Immerù, sebbene sotto il fuoco si prodigava con generoso slancio e sprezzo del pericolo a soccorrere e rincuorare i feriti. Esempio di completa dedizione al dovere. — Gimma-Gomma-Ghira, 4 novembre-12 dicembre 1936-XV.

Pepe Gabriele fu Carlo e di De Lisio Elvira, nato a Civita Campomarano (Campobasso) il 9 novembre 1896, 1° capitano s.p.e. del XVIII battaglione indigeni. — Comandante del XVIII battaglione in aspro, lungo e sanguinoso combattimento, dopo aver attaccato alla testa del suo battaglione notevoli forze ribelli di Ras Immirù, si lanciava a colpi di bombe a mano contro le formazioni avversarie, dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Piccardo Carlo di Bernardo e di Andreotti Luisa, nato il 29 luglio 1911, tenente s.p.e. del XVIII battaglione indigeni. — Resisteva lungamente su importante posizione, nonostante l'intenso fuoco avversario. Attaccato più volte da forze preponderanti, contrattaccava alla testa dei suoi ascari respingendo l'avversario dopo avergli inflitto perdite. Esempio di coraggio, valore e sprezzo del pericolo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Rossi Filippo di Michele e di Vallo Emanuela, nato a Roma il 4 aprile 1909, sottotenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — Durante lungo ed aspro combattimento, teneva mirabile contegno incitando i suoi dipendenti e dando prova di sprezzo del pericolo. Ferito gravemente, non abbandonava il suo posto fino a che non cadeva esausto. Già distintosi in altro combattimento. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Accardo Nicolò di Felice e fu Tilotta Giuseppa, nato a Castelvetrano (Trapani) il 9 gennaio 1909, sottotenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — Comandante di plotone esploratori, raggiungeva posizione fortemente battuta dall'avversario e vi si manteneva saldamente respingendo, alla testa di pochi uomini, un attacco nemico. Già distintosi in precedenti azioni. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Bernacconi Sergio di Augusto e Leda Pesciallo Bigatti, nato a Fabriano (Ancona) il 18 febbraio 1906, giornalista corrispondente di guerra. — Corrispondente di guerra al seguito di colonne operanti nell'ovest etiopico per la occupazione di tale territorio, dava ripetute prove di alto spirito militare, coraggio e sprezzo del pericolo. Durante l'aspro combattimento del Torrente Ghicciò contro le forze ribelli di Ras Immirù non avendo potuto ottenere di sostituire nel comando del plotone un ufficiale caduto, si esponeva egualmente alle offese nemiche incitando i combattenti con la parola e con l'esempio. — Gimma-Ghera, 7-27 dicembre 1936-XV.

Berti Benedetto di Ezio e di Belloni Elvira, nato a Milano il 23 giugno 1912, sottotenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — Comandante di plotone mitraglieri, durante lungo ed aspro combattimento, sostituiva un tiratore caduto e, portando l'arma in posizione scoperta ed intensamente battuta ma indispensabile, partecipava efficacemente ad un contrattacco dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Chiarante Michelangelo di Enrico e di Prasca Carolina, nato a Volpedo (Alessandria) il 1° gennaio 1912, sottotenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — Comandante di plotone mitraglieri in posizione intensamente battuta dirigeva con calma e perizia il tiro delle proprie armi, sventando un tentativo nemico di aggiramento e respingendo dipoi con aggiustate raffiche e lancio di bombe a mano l'avversario. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Colavita Michelangelo di Enrico e di Teutonico Maddalena, nato a Santa Elia a Pianise (Campobasso) il 7 maggio 1906, sottotenente medico complemento del XVIII battaglione indigeni. — Durante lungo ed aspro combattimento si prodigava infaticabilmente, in zona intensamente battuta dal fuoco avversario, per soccorrere e curare i feriti dando prova di coraggio, sprezzo del pericolo e dedizione al dovere. Già distintosi in precedenti azioni. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Faioni Sergio fu Giovanni e di Martinazzi Paola, nato a Udine il 23 febbraio 1910, tenente s.p.e. della colonna Principalle - Sezione artiglieria 75/13. — Comandante di una sezione artiglieria indigeni assegnata ad una colonna che operava isolata, in aspro e lungo combattimento contro numerose agguerrite forze ribelli, incurante del fuoco nemico che colpiva anche la posizione della sua sezione, dirigeva con calma ammirevole e perizia, il tiro dei propri pezzi sugli obbiettivi indicati dal comandante la colonna, dando esempio ai suoi ascari di cosciente sprezzo del pericolo e profondo sentimento del dovere. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Ferrario Gian Maria fu Agostino e fu Bumelli Odina, nato a Somma Lombardo (Varese) il 6 gennaio 1899, tenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — Aiutante maggiore di battaglione, durante lungo ed aspro combattimento, si prodigava instancabilmente, sotto intenso fuoco avversario, nel recapitare comunicazioni e rilevare situazioni, dando bell'esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Foschi Giovanni di Giuseppe e di Niccolini Ernesta, nato il 12 marzo 1910, tenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — In lungo ed aspro combattimento dava costante esempio di audacia e sprezzo del pericolo, attaccando, alla testa del proprio reparto, l'avversario ed infliggendogli sensibili perdite. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Gatti Francesco di Giovanni e di Sivaglieri Giulia, nato a Reggio Emilia il 27 aprile 1911, sergente maggiore del R.C.T.C. dell'Eritrea. — Sottufficiale addetto al comando di una colonna, durante aspro combattimento sostenuto contro formazioni ribelli, dava ripetute prove di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, recapitando ordini attraverso zone battute intensamente da fuoco avversario. Durante l'azione, avuto sentore che un nucleo nemico tentava infiltrarsi a tergo di una delicata posizione, di propria iniziativa assumeva il comando di una pattuglia di gregari e l'affrontava coraggiosamente, frustandone il tentativo con lancio di bombe a mano. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Lucchesi Palli Rosario di Giuseppe e di Scippa Maria Giulia, nato a Napoli il 28 gennaio 1909, tenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — Durante lungo ed aspro combattimento, inviato di rinforzo, col suo plotone, su posizione fortemente battuta, cooperava efficacemente a respingere un attacco nemico, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Murialdo Alberto fu Giovanni e di Rosso Lilla, nato a Savona il 17 settembre 1898, capitano complemento del XVIII battaglione indigeni. — Comandante di compagnia fucilieri teneva valorosamente testa, per più ore, e sotto incessante fuoco nemico, a numerose aggressive forze ribelli, cooperando dipoi validamente a metterle in fuga, con il sagace impiego delle sue truppe. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Muzzioli Ugo di Manfredo e di Mazzucco Angiolina, nato a Genova il 14 luglio 1900, sottotenente complemento del VL batta-

glione indigeni. — Ufficiale animato da profondo senso del dovere e da spirito di sacrificio, nel combattimento contro le forze di Ras Immirù si offriva di portare ordini attraverso zone intensamente battute dal fuoco avversario. Durante un contrattacco di nuclei nemici, in punto particolarmente delicato del nostro fronte, di sua iniziativa, seguito da pochi uomini si slanciava animosamente contro l'avversario, respingendolo e frustandone il tentativo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Negri Lamberto di Alfredo e di Plautilla Arnoldi, nato a Roma il 1° luglio 1903, tenente complemento della colonna Principalle - Bande Rolle. — Ufficiale dotato di insigne coraggio e spirito di iniziativa, in aspro combattimento sostenuto dal reparto contro forze superiori ed in terreno particolarmente difficile, conduceva i suoi uomini al fuoco con bravura ed intelligenza, contribuendo con il suo contegno al buon successo della azione. Già distintosi in precedente scontro. — Sedeccià, 21 novembre 1936-XV.

Negri Lamberto di Alfredo e di Plautilla Arnoldi, nato a Roma il 1° luglio 1903, tenente complemento della colonna Principalle - Bande Rolle. — Comandante di un gruppo di banda, in un cruento scontro contro formazioni nemiche bene appostate, per più ore, incurante dell'intenso fuoco avversario, percorreva la fronte del suo reparto ed esortando gli uomini alla calma ne disciplinava il fuoco, dando così efficace contributo al buon successo della giornata. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Paluzzi Nazzareno fu Angelo Maria e fu Belvedere Giulia, nato a Segni (Roma) il 22 ottobre 1896, capitano complemento del XVIII battaglione indigeni. — Comandante di compagnia fucilieri duramente impegnata, dopo lungo ed aspro combattimento si lanciava al contrattacco respingendo l'avversario. Ferito teneva mirabile contegno. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Petrosino Antonio di Vito e di Massari Maria, nato a Napoli il 3 marzo 1895, 1° capitano complemento del R.C.T.C. dell'Eritrea. — Addetto al comando di una colonna operante isolatamente, dava prova costante di perizia ed alto senso del dovere. Nel combattimento del Torrente Ghicciò, contro forti nuclei ribelli di Ras Immirù, dopo aver bene coadiuvato il proprio comandante, assumeva il comando di un reparto di formazione incitandolo con l'esempio e guidandolo con ardire e slancio, respingendo un contrattacco che l'avversario aveva pronunciato contro un punto particolarmente sensibile del nostro schieramento. — Gimma-Gomma-Torrente Ghicciò, 9-27 dicembre 1936-XV.

Ragazzi Corrado fu Attilio e di Massetti Rosa, nato a Carpignano Sesia (Novara) il 5 novembre 1892, tenente colonnello s.p.e. del R.C. T.C. dell'Eritrea. — Ufficiale superiore di elevate qualità, quale vice comandante di colonna che operava isolatamente, si prodigava instancabilmente, prendendo parte a rischiose ricognizioni aeree e terrestri per dare al proprio comandante elementi sulla consistenza e dislocazione dell'avversario. Nel combattimento sostenuto contro numerosi ed agguerriti elementi di Ras Immirù, dava costante esempio di slancio, ardire, cosciente sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Gimma-Uadi Ghicciò-Ghera, 4 novembre-12 dicembre 1936-XV.

Russo Aldo fu Roberto e di Scalzi Concetta, nato a Taranto il 25 febbraio 1913, sottotenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — Comandante di plotone mitraglieri, durante lungo ed aspro combattimento, sostituiva un tiratore caduto e spostando le sue armi in avanti, respingeva un attacco avversario, animando i suoi ascari con l'esempio. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Scuderi Alessandro di Giuseppe e di Vendetti Isabella, nato a Roma l'11 gennaio 1913, sottotenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — Durante lungo combattimento svolgeva azione intelligente, utile e valorosa. Alla testa dei suoi ascari si lanciava all'assalto respingendo l'avversario dopo aspra lotta. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

CROCE DI GUERRA.

Colitta Carmine fu Pantaleo e di Baglivo Addolorice, nato a Galatone (Lecce) il 27 novembre 1903, sergente maggiore del XVIII battaglione indigeni. — Durante aspro e lungo combattimento, incurante di ogni pericolo, assicurava il rifornimento munizioni, attraversando posizioni fortemente battute. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Corbetta Francesco di Fausto e di Locatelli Fosca, nato a Milano l'11 agosto 1912, caporale maggiore della colonna Principalle. — Radiotelegrafista di una stazione campale, in occasione di un violento e sanguinoso combattimento con forze ribelli durato più ore assicurava l'immediato e continuo collegamento con i comandi superiori, quantunque la stazione, impiantata necessariamente in terreno scoperto e battuto, fosse fatta segno all'intenso fuoco nemico. Esempio di dedizione al dovere e sprezzo del pericolo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Feresin Francesco fu Luigi e di Feresin Emilia Maria, nato il 15 febbraio 1911, sottotenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — Durante lungo ed aspro combattimento era costante esempio di ardire e sprezzo del pericolo. Alla testa dei suoi ascari contrattaccava l'avversario respingendolo ed infliggendogli perdite — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Gabrici Giovanni fu Primo e di Torcutto Anna Maria, nato a Faedis (Udine) il 10 aprile 1911, sottotenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — Durante aspro e lungo combattimento era di esempio per coraggio, ardire e sprezzo del pericolo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Pelagatti Bruno di Edoardo e di Collini Maria, nato a Calenzano (Firenze) il 25 luglio 1912, caporale maggiore della colonna Principalle. — Radiotelegrafista di una stazione campale, in occasione di un violento e sanguinoso combattimento con forze ribelli durato più ore assicurava l'immediato e continuo collegamento con i superiori comandi, quantunque la stazione, impiantata necessariamente in terreno scoperto e battuto, fosse fatta segno all'intenso fuoco nemico. Esempio di dedizione al dovere e sprezzo del pericolo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Ragonese Gaetano fu Liborio e di Cutrona Agata, nato a Vercelli il 3 ottobre 1909, tenente s.p.e. del XVIII battaglione indigeni. — Comandante di compagnia mitraglieri, durante aspro e lungo combattimento, percorreva instancabilmente, sotto intenso fuoco nemico, zona fortemente battuta per recarsi presso i vari plotoni, dando ai suoi mitraglieri esempio costante di coraggio e sprezzo del pericolo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Redaelli Aldo, nato a Lecco (Como), tenente del VI battaglione somalo mussulmano. — Durante un'azione dava prova di perizia, slancio e coraggio bersagliando tempestivamente col fuoco dei propri pezzi nuclei ribelli che avevano sferrato un attacco contro nostri reparti, dando così valido contributo al successo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Rossi Mario di Antimo e fu Baccarini Adelaide, nato a Macerata Feltria (Pesaro) il 1° marzo 1900, tenente complemento del XVIII battaglione indigeni. — Comandante di plotone fucilieri, teneva valorosamente testa, per più ore a forze nemiche preponderanti, contribuendo validamente, dipoi, a porle in fuga. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

Santoro Nicola di Antonio e di Carolina de Maio, nato a Catania l'8 novembre 1914, sottotenente complemento della colonna Principalle, Bande Rolle. — Comandante di un gruppo di bande, sotto intenso fuoco avversario guidava il suo reparto con calma e coraggio contribuendo con la sua opera al buon successo della giornata. — Sedeccià, 21 novembre 1936-XV.

Zazzera Olindo di Cesare e di Bottama Carolina, nato a Milano il 19 aprile 1913, soldato della colonna Principalle. — Radiotelegrafista di una stazione campale, in occasione di un violento e sanguinoso combattimento con forze ribelli durato più ore assicurava l'immediato e continuo collegamento con i superiori comandi, quantunque la stazione, impiantata necessariamente in terreno scoperto e battuto, fosse fatta segno all'intenso fuoco nemico. Esempio di dedizione al dovere e sprezzo del pericolo. — Torrente Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

(581)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 5 settembre 1938-XVI (registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1938-XVI - Guerra, registro n. 26, foglio n. 420).

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Antonini Nello di Pietro e di Odoardi Ida, da Colleferro (Roma), soldato 8° reggimento genio (*alla memoria*). — Soldato dell'8° reggimento genio, in breve licenza a Colleferro, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi in uno stabilimento ausiliario di produzione bellica di cui aveva già fatto parte come operaio pompiere, pur essendo conscio del grave pericolo al quale si esponeva accorreva spontaneamente sul posto e con tale slancio da servire da incitamento agli altri nel tentativo di domare le fiamme. Nella lotta disperatamente impegnata, impari alla violenza ed alla rapidità con cui l'incendio divampò, venne travolto dalla esplosione seguita sacrificando così nel generoso tentativo, la sua giovane vita. Fulgido esempio di alto spirito militare e di elevato senso di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Chiapponi Fiori Angelo, da Ziano (Piacenza), guardia 5ª legione Regia guardia di finanza. — Capo pattuglia in servizio di perlustrazione sulla linea di frontiera, dimostrando coraggio non comune ed evidente sprezzo del pericolo, anzichè far uso legittimo delle armi contro uno sconosciuto al quale aveva intimato invano di fermarsi, rincorreva animosamente il fuggitivo che, quasi raggiunto, gli sparava un colpo di pistola, ferendolo gravemente al torace. Pur perdendo sangue dalla ferita e dalla bocca, al compagno, che per primo impulso si preoccupava solamente di lui, ordinò di inseguire il feritore e si diresse da solo verso la caserma per far accorrere i compagni. — Comune di Idria - Frazione di Ledine (Gorizia), 4 dicembre 1937-XVI.

Demurtas Francesco fu Giovanni e di Citzia Anna Maria, da Dualchi (Nuoro), appuntato a piedi legione RR. CC. di Cagliari. — Partecipava di notte con altri militari ed agenti di pubblica sicurezza alla cattura di un pericoloso bandito il quale con altri due malviventi — tutti armati di moschetto e di fucile — si era asserragliato in una casa. Ingaggiatosi grave conflitto a fuoco tra la forza pubblica ed i malfattori, sosteneva la lotta per circa quindici ore, dimostrando ardimento e sprezzo del pericolo e contribuendo efficacemente all'uccisione di due malfattori. Avuto poi ordine, con altri militari, di prendere d'assalto la casa per catturarvi il bandito più temibile, vi entrava fra i primi e portatosi, egli solo, con eccezionale coraggio, al piano superiore, ultimo rifugio del bandito stesso, veniva fatto segno da questi ad un colpo di moschetto che lo lasciava incolume. Riprendeva il fuoco immediatamente col fucile di cui era armato, ferendo gravemente il malfattore che veniva subito dopo ucciso da altro militare. — Ollolai (Nuoro), 28-29 ottobre 1936-XV.

Giove Michele di Angelo Vito e di D'Aiuto Chiara Maria, da Bari, carabiniere legione CC. RR. di Padova. — Durante un servizio di perlustrazione notturna, visto il suo superiore brigadiere, che lo precedeva di qualche passo, cadere mortalmente colpito da due individui dall'atteggiamento sospetto, ai quali stava per intimare il fermo, si lanciava risolutamente e coraggiosamente contro uno di essi, fermandolo e perquisendolo. Fatto segno a colpi d'arma da fuoco dall'altro malfattore che si era nel frattempo appiattato a breve distanza, pur continuando a trattenere e a colluttarsi col fermato, trovò modo di rispondere al fuoco dell'avversario, con vari colpi di pistola e di moschetto andati a vuoto finchè, ferito gravemente al braccio sinistro, dovette desistere dalla coraggiosa ed impari lotta, ed i due malfattori poterono così dileguarsi col favore della notte. Il sicuro riconoscimento di uno di essi permetteva, qualche tempo dopo, l'identificazione e l'arresto di entrambi i criminali, uno dei quali decedeva in seguito a ferita riportata durante la cattura. — Campagne di Stanghella (Padova), 27 ottobre 1937-XV.

Guglielmi Alfredo fu Michele e di Mancini Maria Leonarda, da Castelnuovo della Dannia (Foggia), brigadiere legione CC. RR. di Padova (*alla memoria*). — Imbattutosi in aperta campagna, durante un servizio di perlustrazione notturna con dipendente carabiniere, che lo seguiva a qualche passo di distanza, in due individui dall'atteggiamento sospetto, li affrontava risolutamente per intimare loro il fermo. Prima però, che potesse prevenire in tempo ogni loro mossa, veniva da uno di essi fatto improvvisamente segno a due colpi di pistola che lo uccidevano all'istante. I malfattori riuscivano quindi a dileguarsi col favore della notte, dopo aver ferito gravemente anche il carabiniere lanciatosi coraggiosamente contro uno di essi. Fulgido esempio di sacrificio e di dedizione al dovere. — Campagne di Stanghella (Padova), 27 ottobre 1937-XV.

Ruberto Salvatore, da S. Fratello (Messina), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Torino. — Penetrato di notte con due compagni in una baita ove si sospettava fosse pericoloso pregiudicato, autore di rapina, e sebbene ferito gravemente con un colpo di pistola all'addome dal ricercato nascosto in mezzo al fieno, animosamente si slanciava contro il delinquente, che intanto aveva sparato altri due colpi andati a vuoto, riuscendo dopo violenta colluttazione a disarmarlo e, con l'aiuto di altri due militari sopraggiunti a ridurlo alla impotenza. Pur cosciente della gravità della ferita, manifestava all'ufficiale, accorso a rincuorarlo, l'orgoglio del dovere compiuto. Nobile esempio di elevate virtù militari. — Front di Traversella (Aosta), 19 ottobre 1937-XV.

Pio Umberto, da Zagarise (Catanzaro), appuntato a piedi legione CC. RR. di Alessandria. — Nel procedere col proprio comandante di stazione al riconoscimento di due individui, identificati poi per temibili pregiudicati evasi dal carcere, veniva a colluttazione con uno di essi, riportando lievi lesioni. Alla fuga precipitosa del malfattore lo inseguiva animosamente e benchè fatto segno, a breve distanza, a cinque colpi di pistola, con l'aggiustato tiro della propria arma lo feriva mortalmente. Subito dopo, con elevato senso del dovere, accorreva in ausilio del comandante la stazione e di altri militari, coi quali impegnava conflitto a fuoco col secondo delinquente che, vistasi preclusa ogni via di scampo, si uccideva. — Acqui (Alessandria), 9 settembre 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Stella Alfonso di Paolo e di Falco Maria, da Valenzano (Bari), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Padova. — Informato, in assenza del comandante la stazione, che un pericoloso malfattore, ricercato anche come autore di due omicidi, tra cui quello recente di un brigadiere dell'arma, si sarebbe recato poco dopo ad un convegno amoroso, in località isolata, insieme con altri due latitanti, si appiattava con due compagni nel posto indicato, attendendolo al varco. Al suo giungere in automobile, insieme ai complici, balzava prontamente per primo davanti alla macchina, intimando ai tre malfattori di alzare le mani sotto la minaccia di un fucile a retrocarica di cui era armato. Avendo il latitante tentato ad un certo punto di servirsi della rivoltella, che portava alla cintola, contro altro carabiniere sopraggiunto, ordinava a costui di far fuoco contro il ribelle che veniva, infatti, colpito mortalmente al collo. Anche gli altri due, risultati dei pari ricercati per gravi delitti, venivano tosto immobilizzati prima che potessero far uso delle pistole cariche pronte all'uso, di cui, come il compagno, erano armati con abbondanti munizioni di riserva. — Monselice - Arzer di Mezzo (Padova), 12 novembre 1937-XVI.

Addis Costantino, da Sedini (Sassari), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Torino. — Penetrato con altri due militari, di notte, in una baita ove si sospettava fosse nascosto pericoloso pregiudicato, autore di rapina, ed avendo questi, nell'oscurità e nascosto in mezzo al fieno, sparato un colpo di pistola contro un compagno, rispondeva prontamente al fuoco col moschetto, ferendo lievemente il catturando, slanciandosi poscia animosamente su di lui che dopo aver sparato altri due colpi, a vuoto, aveva ingaggiato col compagno ferito aspra colluttazione e riuscendo con l'aiuto anche di un terzo militare sopraggiunto a ridurlo all'impotenza. — Front di Traversella (Aosta), 19 ottobre 1937-XV.

Alessandrini Mario di Gino e di Arendi Domenica, da Alessandria d'Egitto, ingegnere industriale Società B.P.D. (*alla memoria*). — Ingegnere industriale addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo » accorreva, volontariamente sul posto e, allo scopo di scongiurare un grave scoppio, con grande sprezzo del pericolo e slancio non comune, impegnava, con altri animosi, disperata lotta nel generoso tentativo di domare e circoscrivere l'incendio. Travolto dall'esplosione, cadeva sul campo del lavoro, offrendo in olocausto la sua giovane esistenza. Fulgido esempio di puro eroismo e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Antonini Pietro fu Domenico e fu Palombi Maddalena, da San Polo dei Cavalieri (Roma), infermiere Società B P.D. — Infermiere addetto al servizio di ambulatorio presso stabilimento ausiliario di produzione bellica, a seguito di grave scoppio verificatosi al reparto « tritolo », con slancio esemplare, prodigavasi nelle cure e soccorsi ai feriti, infondendo in tutti calma e fiducia e, pur ferito, rimaneva tre giorni e tre notti, quasi ininterrottamente, al suo posto di lavoro, contenendo stoicamente nell'animo il dolore per la perdita del figlio ventenne, volontariamente sacrificatosi nel sinistro, e per le gravi ferite riportate da un altro figlio. Esempio luminoso di generoso altruismo, di senso del dovere e di eroico sacrificio. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Bajt Antonio, da Ancova Corada (Gorizia), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Verona. — Di perlustrazione notturna, nell'inseguire due sconosciuti che all'intimazione di fermarsi si erano dati alla fuga, venne fatto segno a colpi di pistola che lo ferirono alla coscia. Incurante del dolore e benchè stremato di forze, sostenne, con l'aiuto del compagno, per oltre un quarto d'ora, conflitto a fuoco con i malviventi, uno dei quali rimase ferito. Gli stessi, pur essendosi potuti allontanare col favore della notte, vennero dopo qualche giorno identificati in pericolosi pregiudicati ed arrestati. — Casoni di Mussolente (Vicenza), 4 novembre 1937-XVI.

Baroni Achille fu Vincenzo e di Marsili Assunta, da Paliano (Frosinone), caposquadra pompiere Società B. P. D. (*alla memoria*). — Capo squadra e pompiere addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, a seguito di allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo » accorreva prontamente e, con grande sprezzo del pericolo, cooperava con altri animosi, tecnici e operai, nel generoso tentativo di domare le fiamme e scongiurare uno scoppio. Travolto dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Esempio luminoso di ferma disciplina e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Benelli Mario di Tito e di Pera Zaira, da Pisa, dottore in chimica Società B. P. D. — Dottore in chimica, dirigente dello stabilimento della Società anonima italiana per la produzione di calci e cementi di Segni, ad una tremenda esplosione verificatasi nel reparto « tritolo » dello attiguo stabilimento ausiliario Bombrini Parodi Delfino di Colleferro, accorreva prontamente sul luogo del sinistro e si pro-

digava efficacemente nel guidare i vigili del fuoco, accorsi dall'Urbe, nell'opera di spegnimento e, con sprezzo del pericolo, interveniva tempestivamente presso altri focolari d'incendio che minacciavano di provocare altri scoppi, evitando l'aggravarsi del disastro. Ammirevole esempio di alto senso di cameratismo, di sereno ardimento e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Benelli Tito fu Francesco e fu Sarlini Agata, da Pontedera (Pisa), direttore Società B. P. D. — All'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nello stabilimento Bombrini Parodi Delfino, di cui era direttore, conscio ma noncurante dell'imminente pericolo, accorreva, uno dei primi, sul posto dando le disposizioni del caso e rincuorando con la sua presenza i dirigenti e le maestranze. Benchè ferito alla testa, rimaneva sul posto, prodigandosi senza tregua per evitare il dilagare del pericolo. Nei giorni seguenti, nonostante l'avanzata età e le cagionevoli condizioni di salute, si prodigò nel dirigere l'opera di sgombro e di riorganizzazione dei reparti, dando ammirevole esempio di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Bertarelli Aldo fu Orlando e di Gilberti Annunziata, da Valmontone (Roma), geometra Società B.P.D. (*alla memoria*). — Geometra addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva volontariamente sul luogo e, allo scopo di scongiurare un grave scoppio, con grande sprezzo del pericolo e slancio non comune, impegnava con altri animosi disperata lotta nel generoso tentativo di domare e circoscrivere l'incendio. Travolto dall'esplosione, cadeva sul campo del lavoro, offrendo in olocausto la sua giovane esistenza. Fulgido esempio di puro eroismo e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Bonadonna Francesco di Domenico e di Remirez Giuseppa, da Lampedusa Linosa (Agrigento), carabiniere a cavallo legione CC. RR. di Cagliari. — Gravemente minacciato, armata mano di rivoltella, da pericoloso pregiudicato al quale aveva imposto il fermo, lo affrontava coraggiosamente con altro compagno riuscendo, dopo violenta colluttazione, a disarmare il ribelle poscia ucciso dal compagno stesso nell'atto di usare acuminato coltello. — Orgosolo (Nuoro), 22 gennaio 1938-XVI.

Calò Pasquale, da Nuvoli (Lecce), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Torino. — Incaricato, di notte, di vigilare all'esterno di una baita nella quale, sospettandovi fosse nascosto pericoloso pregiudicato, autore di rapina, erano penetrati altri militari, accorreva animosamente in soccorso dei compagni che avevano ingaggiato, nell'oscurità, conflitto a fuoco col catturando, contribuendo a ridurre questi all'impotenza. — Front di Traversella (Aosta), 19 ottobre 1937-XV.

Armeni Rocco fu Angelo e di Molinari Elena, da Ienne (Roma), operaio Società B. P. D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, vi accorreva ugualmente cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme ed evitare uno scoppio. Investito dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di elevato senso di altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Caratelli Virgilio di Luigi e di Vari Teresa, da Segni (Roma), operaio Società B. P. D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, vi accorreva ugualmente cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme ed evitare uno scoppio. Investito dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di elevato senso di altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Conti Vincenzo, da Castel S. Elia (Viterbo), appuntato a piedi legione CC. RR. di Firenze. — Incaricato con compagno meno anziano, di ricercare ed arrestare due malfattori responsabili di furto, li rintracciò prontamente e li inseguì per non breve tratto su difficile sentiero. Fatto segno dall'avversario ad un colpo di rivoltella, che con mossa fulminea seppe deviare, ingaggiò con lui violenta colluttazione, riuscendo, dopo lunga lotta, a disarmarlo ed a trarlo in arresto. — Civitella di Sellano (Perugia), 4 giugno 1937-XV.

Corronca Antonio di Antonio e di Satta Angela, da Burgos Foresta (Sassari), vice brigadiere a piedi legione CC. RR. di Cagliari. — Partecipava di notte con altri militari ed agenti di P. S., alla cattura di un pericoloso bandito, il quale con altri due malviventi, tutti armati di moschetto o di fucile, si era asserragliato in una casa. Ingaggiatosi grave conflitto a fuoco fra la forza pubblica e i malviventi, sosteneva la lotta per circa quindici ore dimostrando ardimento e sprezzo del pericolo e contribuendo efficacemente all'uccisione di due dei malfattori. Avuto poi ordine di prendere d'assalto la casa con altri militari per catturarvi il bandito più temibile, vi entrava tra i primi e, portatosi con eccezionale coraggio al piano superiore, ultimo rifugio del bandito stesso, uccideva con un colpo di fucile il malvivente ancora armato ed ancora pericoloso sebbene già ferito da altro militare. — Ollolai (Nuoro), 28-29 ottobre 1936-XV.

Dall'Oglio Rolando di Guido e di Rizzoli Luisa, da Bolzano, ingegnere chimico Società B.P.D. — Ingegnere chimico addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, al primo allarme lanciato per un principio d'incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi accorreva sul posto adoperandosi con altri animosi per domare il fuoco e scongiurare il pericolo di uno scoppio. Alla tremenda esplosione sopravvenuta, rimasto prodigiosamente incolume, pur privo di entrambe le mani per amputazione subita in seguito ad infortunio precedentemente occorsogli, riusciva a trascinare un ferito fino al luogo di soccorso. All'arrivo dei vigili dell'Urbe, si prodigava efficacemente per guidarli nell'opera di spegnimento e con grande perizia e sereno ardimento interveniva con essi tempestivamente presso vari focolari d'incendio che minacciavano di provocare altri scoppi, evitando un imminente aggravamento del disastro. Anche dopo eliminato ogni ulteriore pericolo di esplosione, continuava ad adoperarsi instancabilmente nell'opera di seppellimento e di soccorso dei colleghi ed operai rimasti vittime del disastro. Esempio luminosissimo di alto senso di cameratismo, di calma e sereno ardimento e di puro eroismo. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

De Angioy Carlo Felice fu Luigi e di Galeazzi Regis Maria da Sassari, dottore in chimica Società B.P.D. (*alla memoria*). — Dottore in chimica addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo » accorreva volontariamente tra i primi sul luogo e, allo scopo di scongiurare un grave scoppio, con grande sprezzo del pericolo e slancio non comune, impegnava, con altri animosi, disperata lotta nel generoso tentativo di limitare, domare e circoscrivere l'incendio. Travolto dall'esplosione, cadeva sul campo del lavoro, offrendo in olocausto la sua giovane esistenza. Fulgido esempio di puro eroismo e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

De Cesaris Giovanni Battista di Pietro e di Bassanelli Prudenzia, da Montalto di Castro (Viterbo) operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio e pompiere addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, a seguito di allarme per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva prontamente, e, con grande sprezzo del pericolo, cooperava con altri animosi, tecnici ed operai, nel generoso tentativo di domare le fiamme e scongiurare uno scoppio. Travolto dall'esplosione seguita cadeva sul campo del lavoro. Esempio di ferma disciplina e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Della Valle Giulio fu Carlo e di Valle Cesira, da Casello Torin (Torino), ingegnere industriale Società B.P.D. (*alla memoria*). — Ingegnere industriale addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo » accorreva volontariamente sul luogo e, allo scopo di scongiurare un grave scoppio, con grande sprezzo del pericolo e slancio non comune, impegnava, con altri animosi, disperata lotta nel generoso tentativo di domare e circoscrivere l'incendio. Travolto dall'esplosione, cadeva sul campo del lavoro, offrendo in olocausto la sua giovane esistenza. — Fulgido esempio di puro eroismo e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Favaretto Gildo Luigi di Ferdinando e di Biasini Rosa, da Ponte di Piave (Treviso), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Padova. — Appiattatosi, con due compagni, in località isolata ove doveva giungere, per un convegno amoroso, insieme ad altri due latitanti un pericolosissimo malfattore, ricercato anche come autore di due omicidi, tra cui quello recente di un brigadiere dell'arma, al suo giungere in automobile insieme ai complici, lo affrontava risolutamente con la pistola in pugno, mentre gli altri due commilitoni circondavano la macchina tenendo tutti e tre i malfattori sotto la minaccia delle loro armi spianate. Avendo il malvivente tentato ad un certo punto di servirsi contro di lui della rivoltella, che portava alla cintola, anche dietro l'ordine datogli dal compagno più anziano, preveniva in tempo il pericolo con fare fuoco contro il ribelle, ferendolo mortalmente al collo. Anche gli altri due, risultati del pari ricercati per gravi delitti, venivano tosto immobilizzati prima che potessero fare uso delle pistole cariche e pronte allo sparo di cui come il compagno, erano armati con abbondanti munizioni di riserva. — Monselice-Arzer di Mezzo (Padova), 12 novembre 1937-XVI.

Fiannaca Calogero di Antonio e di Pisana Maria Angelica, da Realmonte (Agrigento), carabiniere legione CC. RR. di Cagliari. — Raggiunto, insieme ad un appuntato ed a un confidente armato, il

rifugio di un temibile pregiudicato, ricercato per provvedimenti di polizia, e che rispose a fucilate all'intimazione di arrendersi, ingaggiò bravamente conflitto a fuoco nel quale il malvivente rimase ucciso. — Agro di Lollove (Nuoro), 31 ottobre 1937-XVI.

Fagnani Alberto di Ercole e di Picca Maria, da Velletri (Roma), Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, vi accorreva ugualmente cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le flamme ed evitare uno scoppio. Investito dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di elevato senso d'altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Fontana Augusto di Alessandro e di Fiorini Maria Vittoria, da Segni (Roma), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, vi accorreva ugualmente cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le flamme ed evitare uno scoppio. Investito dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di elevato senso d'altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Gallori Luigi, da Sgurgola (Frosinone), guardia Società B.P.D. (*alla memoria*). — Guardia giurata a stabilimento ausiliario di produzione bellica, sebbene già a casa ed in procinto di andarsi a riposare dopo un servizio notturno prestato per ben dodici ore di seguito, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva spontaneamente e, con grande sprezzo del pericolo, cooperava con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme e scongiurare uno scoppio. Travolto dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Fulgido esempio di eroica abnegazione e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Girardi Paolo fu Giovanni e fu Ricotti Margherita, da Avigliana (Torino), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio e pompiere addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, a seguito di allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo » accorreva prontamente e con grande sprezzo del pericolo cooperava con altri animosi, tecnici ed operai, nel generoso tentativo di domare le fiamme e scongiurare uno scoppio. Travolto dalla esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Esempio luminoso di ferma disciplina e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Guerci Elio di Romolo e di Laurenzi Domenica, da Fabriano (Ancona) perito industriale Società B.P.D. (*alla memoria*). — Perito industriale addetto ad uno stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme dato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva volontariamente sul luogo e, allo scopo di scongiurare un grave scoppio, con grande sprezzo del pericolo e slancio non comune, si impegnava con altri animosi nel generoso tentativo di domare e circoscrivere l'incendio. Travolto dall'esplosione cadeva sul campo del lavoro offrendo in olocausto la sua giovane esistenza. Fulgido esempio di puro eroismo e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Gugliucci Gennaro di Luigi e di Santomauro Rosa, da Orria (Salerno), carabiniere a piede legione CC. RR. di Padova. — Appiattatosi con due compagni in località isolata, ove doveva giungere, per un convegno amoroso insieme ad altri due latitanti, un pericolosissimo malfattore ricercato anche come autore di due omicidi, tra cui quello recente di un brigadiere dell'arma, al suo giungere in automobile insieme ai compagni, lo affrontava risolutamente e coraggiosamente con la pistola in pugno, mentre gli altri due commilitoni circondavano la macchina tenendo tutti e tre i malfattori sotto la minaccia delle loro armi spianate. Essendo poscia il malvivente caduto mortalmente ferito da altro carabiniere contro cui aveva tentato di servirsi della rivoltella che portava alla cintola, si slanciava risolutamente sugli altri due criminali, risultati dei pari ricercati per gravi delitti e, unitamente ai commilitoni, riusciva a immobilizzarli prima che potessero fare uso delle armi di cui erano muniti con abbondanti munizioni di riserva. — Monselice-Arzer di Mezzo (Padova), 12 novembre 1937-XVI.

Inardi Giovanni di Filippo e di Tosi Emma da Torino, dottore in chimica Società B.P.D. (*alla memoria*). — Dottore in chimica addetto al reparto « tritolo » di stabilimento ausiliario di produzione bellica, in seguito ad incendio ivi sviluppatosi, si adoperava prontamente per scongiurare una grave esplosione e, con grande sprezzo del pericolo e slancio non comune, impegnava con altri animosi disperata lotta nel generoso tentativo di domare e circoscrivere l'incendio. Travolto dalla esplosione, cadeva sul campo del lavoro, offrendo in olocausto la sua giovane esistenza. Fulgido esempio di eroismo e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Limberto Giovanni di Augusto e di Borsato Giovanna, da Castigliano (Vicenza), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Alessandria. — In servizio isolato in città, visto che un individuo, identificato poi per temibile pregiudicato evaso dal carcere, minacciava a mano armata i passanti per farsi largo, animosamente lo inseguiva per lungo percorso benchè fatto segno a breve distanza a numerosi colpi di pistola, andati a vuoto, sino a che il fuggitivo, vistasi preclusa ogni via di scampo da altri militari sopraggiunti, si suicidava. — Acqui (Alessandria), 9 settembre 1937-XV.

Lulani Sante di Giosafat e fu Montanari Anna, da Sant'Angelo in Pantano (Macerata), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio pompiere addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, a seguito di allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo » accorreva prontamente e, con grande sprezzo del pericolo, cooperava con altri animosi, tecnici ed operai, nel generoso tentativo di domare le fiamme e scongiurare uno scoppio. Travolto dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Esempio luminoso di ferma disciplina e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Mastroianni Cicerone di Felice e di Reali Antonia, da Arpino (Frosinone), diplomato chimico addetto a Stabilimento B.P.D. (*alla memoria*). — Diplomato chimico addetto a stabilimento di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », si portava spontaneamente sul posto e, con grande sprezzo del pericolo e slancio non comune, impegnava, con altri animosi, disperata lotta nel generoso tentativo di domare e circoscrivere l'incendio. Travolto dall'esplosione, cadeva sul campo del lavoro, offrendo in olocausto la sua giovane esistenza. Fulgido esempio di puro eroismo e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Mazzocchi Giuseppe fu Francesco e di Magno Candida, da Gorga (Roma), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, vi accorreva ugualmente cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme ed evitare uno scoppio. Investito dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di elevato senso di altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Mele Pietro di Eugenio e di Mele America, da Artena (Roma), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, vi accorreva ugualmente cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme ed evitare uno scoppio. Investito dalla esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di elevato senso di altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Milani Mario Ettore fu Giovanni e di Rosati Caterina, da Segni (Roma), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo » pur non appartenendovi, vi accorreva ugualmente cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme ed evitare uno scoppio. Investito dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di elevato senso di altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Montalti Angelo fu Pietro e di Minguzzi Elisabetta, da Cesena (Forlì), dottore in chimica Società B.P.D. — Dottore in chimica addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, al primo allarme lanciato per un principio d'incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, vi accorreva prontamente, adoperandosi, insieme ad altri animosi, con l'incitamento e con l'esempio, per domare il fuoco e scongiurare il pericolo di uno scoppio. Gettato a terra dalla violenta esplosione sopravvenuta e colpito ripetutamente da macerie, rimaneva ferito gravemente al capo ed alla gamba destr', di cui si rendeva necessaria l'amputazione, che subì stoicamente. Pur trovandosi, pel dissanguamento che ne seguì, completamente sfinito e quasi moribondo, alla vista del DUCE che si compiacque di visitarlo, trovava ancora forza di sollevarsi su se stesso, di alzare la mano in segno di saluto e di pronunziare un « a noi ». Alle parole di conforto rispondeva con romana fierezza, che se fosse sopravvissuto si sarebbe reso utile alla Patria anche con una gamba sola. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Mura Giovanni Maria fu Antonio e di Manca Maria Maddalena, da Bortigali (Nuoro), appuntato a piedi legione CC. RR. di Cagliari. — Partecipava di notte, con altri militari ed agenti di P. S., alla

cattura di un pericoloso bandito, il quale, con altri due malviventi — tutti armati di moschetto e di fucile — si era asserragliato in una casa. Ingaggiatosi grave conflitto a fuoco tra la forza pubblica ed i malfattori, sosteneva la lotta per quindici ore, dimostrando ardimento e sprezzo del pericolo e contribuendo efficacemente all'uccisione di due malfattori. Avuto poi ordine di prendere d'assalto la casa con altri militari per catturarvi il bandito più temibile, vi entrava tra i primi, concorrendo con contegno energico alla risoluzione dell'operazione conclusasi con l'uccisione del predetto effettuata da altri militari. — Ollolai (Nuoro), 28-29 ottobre 1936-XV.

Mutri Renato di Michele e di Bergamaschi Enrichetta, da Bosco Reale (Napoli), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, vi accorreva ugualmente cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme ed evitare uno scoppio. Investito dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di elevato senso di altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Nucci Amilcare di Ferdinando e di Pompei Elisa, da S. Valentino (Pescara), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio e pompiere addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, a seguito di allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva prontamente e, con grande sprezzo del pericolo, cooperava con altri animosi, tecnici ed operai, nel generoso tentativo di domare le fiamme e scongiurare uno scoppio. Travolto dalla esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Esempio luminoso di ferma disciplina e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Orio Giuseppe di Antonio e di Nava Maddalena, da Castello Sopra Lecco (Como), dottore in chimica Società B.P.D (*alla memoria*). Dottore in chimica addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva volontariamente tra i primi sul luogo e, allo scopo di scongiurare un grave scoppio, con grande sprezzo del pericolo e slancio non comune, impegnava con altri animosi disperata lotta nel generoso tentativo di limitare, domare e circoscrivere l'incendio. Travolto dall'esplosione, cadeva sul campo del lavoro. Fulgido esempio di puro eroismo e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Ostinelli Luigi di Giovanni e di Costi Celesta, sergente gruppo artiglieria di corpo d'armata della Sardegna. — Presente con altri artiglieri del proprio gruppo ad un conflitto a fuoco fra militari della forza pubblica e tre malviventi asserragliati in una casa, partecipava al conflitto stesso con slancio. Agli ordini del suo comandante di gruppo, allestiva con altri artiglieri due bombe di gelatina esplosiva e queste poneva a sito ai due estremi della casa, ricovero dei banditi, esponendosi incurante del grave pericolo di essere colpito dalle fucilate dei banditi stessi. Spentasi, per sopravvenuta pioggia, una delle micce, rinnescata la bomba fallita, lanciava questa, a braccio, attraverso un buco prodottosi nel tetto per effetto di altre bombe, ottenendo che lo scoppio avvenisse proprio nell'ambiente in cui erano asserragliati i malviventi. — Ollolai (Nuoro), 29 ottobre 1936-XV.

Palleschi Giovanni di Angelo e di Giannetti Giuseppe, da Fontana Liri (Frosinone), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, vi accorreva ugualmente cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme ed evitare uno scoppio. Investito dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di elevato senso di altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Paoletti Polito di Emilio e di Pistilli Maria, da Ortanova (Foggia), capotecnico Società B.P.D. — Capotecnico addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva prontamente sul posto, adoperandosi attivamente nell'opera di spegnimento. Sopravvenuta una tremenda esplosione, ritornava subito sul luogo del sinistro, prodigandosi efficacemente nel guidare i vigili del fuoco accorsi dall'Urbe e, con grande sprezzo del pericolo interveniva tempestivamente presso alcuni focolari d'incendio che minacciavano di provocare ulteriori scoppi, evitando l'aggravarsi del disastro. Bell'esempio di cameratismo, di serenità e di coraggio. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Petta Arnaldo di Giacomo e di Renzi Assunta, da Somma Vesuviana (Napoli), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, vi accorreva ugualmente cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme ed evitare uno scoppio. Investito dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di elevato senso di altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Piras Giovanni Battista di Giuseppe e di Repetti Domenica, da Sassari, carabiniere a cavallo legione CC. RR. di Cagliari. — Gravemente minacciato armata mano di rivoltella da pericoloso pregiudicato al quale aveva imposto il fermo, lo affrontava coraggiosamente con altro compagno, riuscendo dopo viva colluttazione a disarmarlo. Con mossa fulminea evitava poscia che il compagno stesso rimanesse vittima di proditoria aggressione con acuminato coltello da parte del ribelle, che uccise con un colpo di pistola. — Orgosolo (Nuoro), 22 gennaio 1938-XVI.

Porta Giuseppe di Salvatore e di Ortu Maria, da S. Vero Milis (Cagliari), appuntato a piedi legione CC. RR. di Cagliari. — Comandante interinale di stazione, avuta notizia del rifugio di un temibile pregiudicato ricercato per provvedimenti di polizia, si portò sul posto con un carabiniere e con un confidente armato. Ingaggiato conflitto a fuoco lo sostenne bravamente e, inceppatosi il moschetto, lo sostituì col fucile da caccia del confidente, continuando a tener testa al malvivente che cadde infine ucciso. — Agro di Lollove (Nuoro), 31 ottobre 1937-XVI.

Prina Angelo di Attilio e di Negrini Adele, da Linate al Lambro, artigliere gruppo artiglieria di Corpo d'Armata della Sardegna. — Presente con altri artiglieri del proprio gruppo ad un conflitto a fuoco fra i militari della forza pubblica e tre malviventi asserragliati in una casa, partecipava con slancio al conflitto stesso, e coadiuvava un sottufficiale di artiglieria nella preparazione e messa a posto di due poderose mine destinate a far saltare il ricovero dei pregiudicati, esponendosi, incurante del grave pericolo che correva, ai colpi che i banditi sparavano dal tetto. — Ollolai (Nuoro), 29 ottobre 1936-XIV.

Proietti Angelo di Giuseppe e di Girolami Maria, da Anagni (Frosinone), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio e pompiere addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica a seguito di allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva prontamente e con grande sprezzo del pericolo, cooperava con altri animosi, tecnici ed operai, nel generoso tentativo di domare le fiamme e scongiurare uno scoppio. Travolto dalla esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Esempio luminoso di ferma disciplina e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Roncato Paolo di Vittorio e di Zanandrea Anna, da Padova, ingegnere chimico Società B.P.D. (*alla memoria*). — Ingegnere chimico addetto ad uno stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva tra i primi sul luogo e, allo scopo di scongiurare un grave scoppio, con grande sprezzo del pericolo e slancio non comune impegnava, con altri animosi disperata lotta nel generoso tentativo di domare e circoscrivere l'incendio. Travolto dall'esplosione, cadeva sul campo del lavoro, offrendo in olocausto la sua giovane esistenza. Fulgido esempio di puro eroismo e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Sacco Loreto, da Fontana Liri (Frosinone), caposquadra Società B.P.D. (*alla memoria*). — Caposquadra addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, sul punto di prendere riposo dopo il servizio prestato di notte, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo » accorreva volontariamente e con grave sprezzo del pericolo cooperava con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme e scongiurare uno scoppio. Travolto dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Sordi Gaetano di Giovanni e di Salvitti Lorenza, da Valmontone (Roma), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio e pompiere addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, a seguito di allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva prontamente e, con grande sprezzo del pericolo, cooperava con altri animosi, tecnici ed operai, nel generoso tentativo di domare le fiamme e scongiurare uno scoppio. Travolto dalla esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Esempio luminoso di ferma disciplina e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Sordi Giovanni fu Gaetano e di D'Emilia Agnese, da Valmontone (Roma), capolavorante Società B.P.D. — Capolavorante addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica al primo allarme lanciato per un principio d'incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, accorreva prontamente sul posto per adoperarsi nell'opera di spegnimento, recando valido aiuto ai colleghi ed ai pompieri di fabbrica. Compreso del pericolo di uno scoppio, iniziava rapidamente, con altri operai lo sgombro delle

bombe cariche del reparto. Gettato a terra dalla violenta esplosione avvenuta pur avendo riportato ferite varie in diverse parti del corpo e lesioni in un occhio si rialzava prontamente e guidava efficacemente i vigili accorsi dall'Urbe coadiuvandoli nell'opera di soccorso e di seppellimento dei caduti, con la speranza nell'animo di rinvenire il proprio figliuolo rimasto colpito dall'esplosione. Noncurante delle proprie condizioni e con l'animo straziato per la perdita del giovane figlio, rimaneva instancabilmente anche nei giorni seguenti al suo posto di lavoro. Esempio di eroica dedizione e di alto senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Stella Luigi di Guglielmo e di Reggio Pasqua, da Carpineto (Roma), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio e pompiere addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, a seguito di allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva prontamente e, con grande sprezzo del pericolo, cooperava con altri animosi tecnici ed operai, nel generoso tentativo di domare le fiamme e scongiurare uno scoppio. Travolto dalla esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Esempio luminoso di ferma disciplina e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Priori Antonio di Saverio e di Martelloni Elisabetta, da Artena (Roma), caposquadra e pompiere Società B.P.D. (*alla memoria*). — Caposquadra e pompiere addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica a seguito di allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva prontamente e, con grande sprezzo del pericolo, cooperava con altri animosi, tecnici ed operai, nel generoso tentativo di domare le fiamme e scongiurare uno scoppio. Travolto dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Esempio luminoso di ferma disciplina e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Proietti Lorenzo di Giuseppe e di Girolami Maria, da Valmontone (Roma), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, vi accorreva ugualmente, cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme e di evitare uno scoppio. Investito dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di elevato senso di altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Tamburi Edmondo di Enrico e di Campagnucci Elisa, da Castel di Lama (Macerata), perito industriale Società B.P.D. (*alla memoria*). — Perito industriale addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme dato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo » accorreva volontariamente sul luogo e, allo scopo di scongiurare un grave scoppio, con grande sprezzo del pericolo e slancio non comune si impegnava con altri animosi nel generoso tentativo di domare e circoscrivere l'incendio. Travolto dall'esplosione cadeva sul campo del lavoro, offrendo in olocausto la giovane esistenza. Fulgido esempio di puro eroismo e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Tummolo Vincenzo fu Antonio e di Felici Salomè, da Segni (Roma), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi vi accorreva ugualmente, cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme e di evitare uno scoppio. Luminoso esempio di elevato senso di altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Vari Gaetano di Bruno e di Ramacci Nazzarena, da Segni (Roma), operaio Società B.P.D. (*alla memoria*). — Operaio addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », pur non appartenendovi, accorreva ugualmente, cooperando con altri animosi nel generoso tentativo di domare le fiamme e di evitare uno scoppio. Investito dall'esplosione seguita, cadeva sul campo del lavoro. Luminoso esempio di altruismo e di eroica abnegazione. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

Zanoletti Paolo di Angelo e di Crosi Maria, da Tarcento (Udine), ingegnere industriale Società B.P.D. (*alla memoria*). — Ingegnere industriale addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica all'allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto « tritolo », accorreva volontariamente sul luogo e, allo scopo di scongiurare un grave scoppio con grande sprezzo del pericolo e slancio non comune impegnava, con altri animosi, disperata lotta nel generoso tentativo di domare e circoscrivere l'incendio. Travolto dall'esplosione cadeva sul campo del lavoro, offrendo in olocausto la sua giovane esistenza. Fulgido esempio di fulgido eroismo e di elevato senso del dovere. — Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI.

(582)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 settembre 1938-XVI, n. 2182.

Diritti erariali e demaniali sugli spettacoli in Libia e nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito ordinamento relativo all'applicazione dei diritti erariali e demaniali sugli spettacoli in Libia e nell'Africa Orientale Italiana, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È abrogata ogni disposizione contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 19. — MANCINI

Ordinamento relativo all'applicazione dei diritti erariali e demaniali sugli spettacoli in Libia e nell'Africa Orientale Italiana.

CAPO I

Spettacoli teatrali, sportivi, corse di cavalli, concorsi ippici e trattenimenti di ogni genere, esclusi i cinematografici.

Art. 1.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento, nei teatri ed in altri luoghi, con opere liriche, drammatiche, mimiche, operette, concerti vocali ed istrumentali, riviste, coreografie, conferenze artistiche, scientifiche e letterarie, anche se illustrate con proiezioni fisse o cinematografiche, circhi equestri, marionette, an-

che se agiscono in teatri o costruzioni provvisorie, spettacoli di varietà di ogni genere, esclusi soltanto quelli del cui programma fanno parte proiezioni cinematografiche, spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo, tè danzanti, balli pubblici e feste ed accademie di ballo, anche all'aperto, nonchè lezioni di ballo, se collettive, date in circoli o scuole di danze, è dovuto il diritto erariale nella misura del 10 per cento.

Lo stesso diritto nella misura del 10 per cento è dovuto sull'introito lordo totale dei biglietti d'ingresso e di abbonamento ai campi di corse di cavalli e di carri, ai concorsi ippici, agli spettacoli sportivi di ogni genere, in terra, in acqua ed in cielo, ai tiri al volo, ai circuiti e corse di biciclette, motociclette, automobili, motoscafi ed aeroplani, giuochi, pattinaggio, esercizi e gare di qualsiasi natura.

È altresì dovuto lo stesso diritto nella misura del 10 per cento per i giuochi o trattenimenti di ogni genere come giostre, caroselli, altalene, taboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili, che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponda ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi.

Per quanto concerne i giuochi del tennis, calcio, palla canestro e golf il diritto erariale è dovuto nella misura sovraindicata allorchè per assistere a detti giuochi, promossi da società o enti, venga richiesto il biglietto d'ingresso a pagamento, o, promossi da gestori di albergo, venga richiesto il pagamento di una speciale quota in aggiunta alla retta alberghiera.

Il diritto erariale nella misura del 10 per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli il cui provento venga destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori.

Per gli spettacoli di beneficenza i Governi possono accordare, di volta in volta, esenzioni totali o parziali.

Il diritto anzidetto deve essere pagato prima della fine di ogni spettacolo o trattenimento di cui sopra all'agente incaricato della riscossione dall'impresario, appaltatore o da chiunque altro abbia ottenuto la licenza prescritta dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il pagamento del diritto erariale del 10 per cento è parimenti dovuto per tutti gli spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli od altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali o circoli privati, in locali di società filodrammatiche o musicali, in sale o giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura, ancorchè vi si acceda senza biglietto o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie.

Lo stesso diritto del 10 per cento devesi pure corrispondere sui veglioni, ovunque vengano dati.

Sui proventi di qualsiasi natura che gli organizzatori di tali spettacoli possano ricavare siano essi dati da noleggio di posti distinti, da diritti di guardaroba, da oblazioni, sia pure non obbligatorie, da aumento sui prezzi delle consumazioni o comunque prodotti sono dovuti al Governo i diritti erariali ai sensi del presente ordinamento.

Quando gli spettacoli o trattenimenti di cui sopra siano offerti da società o circoli ai propri soci, e questi per intervenirvi non debbano sborsare alcuna somma per nessun titolo in più della quota annua o mensile da essi pagata alla società o circolo, in tal caso il diritto erariale dovrà essere computato in ragione del 10 per cento del complessivo ammontare delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la società o circolo abbia per unico scopo di offrire tali spettacoli o trattenimenti ai propri soci, ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, se la società o circolo non abbia per unico scopo di offrire tali spettacoli o trattenimenti ai propri soci.

Se, però, per intervenire ai detti spettacoli o trattenimenti i soci debbono anche acquistare biglietti d'ingresso o di posto riservato, in tale caso il diritto erariale va liquidato pure sul prezzo dei biglietti, senza pregiudizio del pagamento già effettuato come al capoverso precedente.

Art. 3.

Sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio, è dovuto, indipendentemente dal diritto erariale del 10 per cento di cui ai precedenti articoli, il diritto demaniale nella misura del 5 per cento a norma dell'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, sui diritti di autore.

Art. 4.

I biglietti e riscontri dei teatri (compresi quelli per semplice ingresso), per i quali si riscuote il diritto erariale ai sensi del presente ordinamento, debbono essere contenuti in bollettari a madre e figlia, e numerati progressivamente per ogni rappresentazione o per ogni serie di rappresentazioni.

Lo stesso dicasi per i biglietti gratuiti d'invito i quali, inoltre, debbono essere di colore e di formato diversi da quelli a pagamento per poterli facilmente distinguere, e debbono infine portare impressa l'indicazione che trattasi di biglietti gratuiti.

Gli incaricati della riscossione hanno il diritto, quando lo credano opportuno per un più esatto controllo, di vidimare con un timbro speciale tali biglietti, in modo che non sia possibile sostituirli con altri.

Art. 5.

Gli impresari degli spettacoli e trattenimenti di cui ai precedenti articoli hanno l'obbligo di tenere un registro a madre e figlia vidimato e numerato dall'autorità di pubblica sicurezza, sul quale per ogni spettacolo o trattenimento compileranno una distinta dei biglietti venduti che deve essere firmata dall'impresario o capocomico o conduttore del teatro o locale e dall'agente incaricato della riscossione.

Le matrici delle distinte devono essere conservate e tenute a disposizione dei funzionari e degli agenti incaricati della riscossione per ogni eventuale controllo, per il periodo di un anno dalla data della loro compilazione.

Art. 6.

L'introito lordo totale per gli spettacoli e trattenimenti di cui all'art. 1 del presente ordinamento, è costituito dall'importo dei biglietti d'ingresso e dei posti di ogni natura e palchi venduti per lo spettacolo o trattenimento, nonchè dal ricavo degli addobbi o dei cuscinaggi e da qualsiasi privilegio, prelevazione o sopraprezzo, ove ne esistano.

Concorre altresì a formare il detto introito lordo l'ammontare degli abbonamenti. Per questi il relativo diritto erariale potrà essere corrisposto in una sola volta all'inizio della stagione. Ove invece il pagamento del diritto non venga effettuato in una sola volta, l'ammontare degli abbonamenti verrà suddiviso per il numero degli spettacoli per i quali gli abbonamenti furono fatti e la quota risultante concorrerà a costituire l'introito lordo imponibile.

CAPO II.

Spettacoli cinematografici e di varietà aventi almeno un numero di cinematografo.

Art. 7.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private, sono dovuti i seguenti diritti:

— per i prezzi, non compreso il diritto erariale, inferiori a L. 1, il 10 per cento;

— per i prezzi, non compreso il diritto erariale, di L. 1 ed oltre, il 15 per cento.

I diritti anzidetti devono essere riscossi anche per gli spettacoli il cui provento viene destinato a scopi speciali, che non costituiscono lucro diretto per gli organizzatori.

Per gli spettacoli di beneficenza i Governi possono accordare, di volta in volta, esenzioni totali o parziali.

I diritti suddetti devono essere pagati alla fine di ogni giornata di spettacolo, senza diritto ad alcun abbuono, all'agente incaricato della riscossione dall'impresario o esercente o da chiunque altro abbia ottenuto la licenza prescritta dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Gli impresari o esercenti di cinematografi e di spettacoli di varietà nei quali è compreso almeno un numero di cinematografo, devono essere provvisti di biglietti a madre e figlia progressivamente numerati sulla madre e su ciascuna sezione della figlia, in serie distinte di diverso formato e colore per le varie categorie di posti di cui il locale dispone.

Inoltre gli impresari suddetti devono essere forniti di due dotazioni di biglietti da usarsi alternativamente, quando vengano variati i prezzi d'ingresso, in modo che non sia usato lo stesso tipo di biglietto qualora per lo spettacolo successivo sia variato il prezzo di esso. Ciascuna dotazione deve essere preventivamente punzonata dall'Ufficio finanziario competente o dall'agente incaricato della riscossione dei diritti erariali e demaniali stabiliti dal presente ordinamento.

I biglietti a prezzo ridotto devono portare impressa l'indicazione e la specie della riduzione.

Gli impresari ed esercenti suddetti sono inoltre obbligati alla tenuta di due appositi registri di carico e scarico delle due dotazioni di biglietti sopra citati. Tali registri devono essere esibiti ad ogni richiesta da parte dei funzionari preposti al controllo ed alla vigilanza ai fini dell'applicazione dei diritti erariali sugli spettacoli.

Art. 9.

All'ingresso di ogni spettatore nella sala degli spettacoli le due sezioni delle bollette figlie dei biglietti d'ingresso devono essere staccate; una viene consegnata allo spettatore l'altra introdotta in una cassetta chiusa a chiave. Questa chiave resta presso l'impresario o esercente della sala, ma, a richiesta dell'agente incaricato della riscossione, la cassetta può essere anche munita di un lucchetto, la cui chiave rimane in possesso dell'incaricato suddetto in modo che la cassetta non possa essere aperta che alla sua presenza.

Lo spettatore è tenuto a conservare il tagliando rilasciatogli per tutto il tempo in cui si trattiene nella sala degli spettacoli, ed è obbligato a pagare una seconda volta il prezzo del biglietto, qualora ne risulti sprovvisto in un controllo eseguito da qualunque funzionario od agente cui competa la vigilanza sui pubblici spettacoli e trattenimenti.

Tale obbligo dello spettatore deve essere reso noto con un cartello a grandi caratteri esposto all'ingresso del locale.

CAPO III.

Esposizioni, mostre e fiere campionarie.

Art. 10.

I biglietti d'ingresso alle esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, alle mostre e fiere campionarie e ad altre manifestazioni similari di qualsiasi specie ed a qualunque scopo promosse, sono soggetti al pagamento del diritto erariale, in base all'aliquota speciale del due per cento, da liquidarsi sull'introito lordo degli incassi.

Alla stessa aliquota del due per cento sono soggetti i proventi derivanti, ai comitati o imprese delle menzionate manifestazioni, dalle marche o bollini apposti sui biglietti ferroviari a riduzione, nonchè da eventuali dotazioni e contributi.

Resta ferma l'aliquota normale del diritto erariale in ragione del 10 per cento sui biglietti per l'ingresso a spettacoli o trattenimenti che abbiano luogo nell'ambito delle esposizioni, mostre e fiere campionarie su menzionate.

CAPO IV.

Norme per la liquidazione e riscossione del diritto erariale e del diritto demaniale per gli spettacoli e trattenimenti di cui ai capi I, II e III.

Art. 11.

Per ogni giorno di spettacolo, all'atto della chiusura del locale, deve essere fatto dall'esercente, desumendolo dai blocchi delle madri dei biglietti, il conteggio dei biglietti venduti e compilata una distinta per far constare l'incasso totale. Su tale distinta deve anche annotarsi, tenendo separati i vari prezzi praticati, il numero dei biglietti venduti per ciascuna serie, indicandosi per ciascuna delle serie stesse il numero con cui in quel dato giorno s'è iniziata la vendita e l'altro con cui la vendita s'è chiusa.

Il libro delle distinte deve essere a madre e figlia ed i fogli devono essere progressivamente numerati, nonchè preventivamente vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza locale.

La distinta giornaliera deve essere redatta in modo identico sulla madre e sulla figlia; alla compilazione di essa hanno sempre il diritto di assistere gli agenti incaricati della riscossione ed ogni altro funzionario cui competa la vigilanza sui pubblici spettacoli, ed ai medesimi è consentita la facoltà di ogni controllo tanto sulle matrici dei biglietti venduti quanto sui tagliandi dei biglietti immessi nella cassetta in conformità al disposto dell'art. 9.

Le distinte devono essere firmate dall'impresario od esercente e dall'agente incaricato della riscossione ed il distacco della figlia dalla madre deve essere effettuato esclusivamente dal predetto agente solo nel momento in cui si verifica la riscossione del diritto.

I blocchi delle madri delle distinte devono essere conservati dagli esercenti o conduttori per il periodo di un anno e messi a disposizione dei funzionari od agenti allorchè si presentano per effettuare verifiche o controlli.

In casi eccezionali, allorquando per la minima importanza o per l'ubicazione del locale o per la natura dello spettacolo o per il genere del locale in cui lo spettacolo viene dato, riesca impossibile o troppo difficoltosa la compilazione ed il controllo della distinta, il competente ufficio di esazione può determinare su domanda degli interessati, una somma fissa a titolo di diritto erariale.

Tale somma fissa deve però corrispondere all'incirca al l'importo delle normali percentuali, commisurate sul presumibile introito lordo.

Art. 12.

I prezzi da corrispondere dagli spettatori per assistere agli spettacoli previsti dagli articoli precedenti devono essere indicati, negli avvisi, manifesti e tabelle, separatamente dall'importo del diritto erariale e demaniale che sui prezzi stessi è dovuto. Se in dipendenza di tale separazione deriva che l'importo comulativo da richiedersi agli acquirenti dei biglietti presenta una frazione non inferiore a cinque centesimi, è in facoltà dell'impresario o esercente di procedere all'arrotondamento a proprio beneficio della frazione stessa a cinque centesimi.

Anche nella compilazione delle distinte di cui al precedente art. 11, i prezzi devono essere riportati al netto dei diritti dovuti.

Art. 13.

Le tessere nominative permanenti, che vengono distribuite gratuitamente dagli impresari cinematografici e teatrali sono esenti dal diritto erariale, purchè il numero di esse non ecceda rispettivamente il 5 o il 10 per cento del numero complessivo dei posti disponibili nel locale ragguagliato per ciascuna categoria di posti.

È fatto l'obbligo agli impresari o esercenti di comunicare le dette tessere sulle quali l'ufficio finanziario e l'agente devono apporre un proprio timbro.

Nel computo del 5 e del 10 per cento vanno comprese le tessere rilasciate alla stampa.

Gli spettatori, che vengono ammessi a godere gratuitamente lo spettacolo in eccedenza alla percentuale indicata, devono essere muniti di appositi biglietti d'ingresso, di formato e colore differente dai biglietti a pagamento, con la chiara indicazione a stampa o a timbro che il biglietto è gratuitamente rilasciato. Detti biglietti gratuiti, al pari degli altri ordinari a pagamento, devono essere a madre e figlia, quest'ultima divisa in due sezioni, e devono essere progressivamente numerati sulla madre e su ciascuna delle sezioni della figlia.

Per ognuno di tali biglietti il diritto è dovuto in misura uguale a quella che graverebbe sul biglietto a pagamento corrispondente al posto per cui il biglietto gratuito è rilasciato.

L'esercente o conduttore del cinematografo è responsabile del pagamento del diritto erariale anche per i biglietti gratuiti in tal modo rilasciati.

Delle riduzioni di prezzo che sono concesse a mezzo di biglietti a serie, di abbonamento, a sezioni e simili, non si tiene conto agli effetti del diritto erariale, e tutti coloro che di tali riduzioni usufruiscono devono essere per ogni rappresentazione muniti di biglietto ordinario della serie corrispondente al posto occupato.

Le tessere di riconoscimento spettanti ai funzionari ai termini dell'art. 18 del presente ordinamento non sono computabili nel numero di quelle gratuite distribuite ai termini del primo comma del presente articolo.

Per gli spettacoli teatrali il diritto erariale sul provento lordo degli spettacoli medesimi è dovuto anche sui biglietti gratuiti giornalieri per posti fissi in poltrona e palchi distribuiti dagli impresari.

Sono invece esenti dal diritto erariale i biglietti gratuiti di semplice ingresso o di invito giornaliero e per la concessione parimenti giornaliera di posti distinti, palchi, ecc., in quanto ve ne siano disponibili, distribuiti dagli impresari teatrali. Però il numero di tali biglietti e inviti giornalieri non deve eccedere il 15 per cento del numero dei posti disponibili nel locale, ragguagliati per ciascuna categoria di posti.

Nel computo del 15 per cento vanno compresi anche quelli rilasciati alla stampa.

Sono da eccettuarsi in ogni caso i biglietti gratuiti, ancorchè per posti fissi in poltrona e palchi, rilasciati dagli impresari alle autorità locali.

È proibita la vendita dei biglietti gratuiti di invito ai teatri ed ai cinematografi.

Art. 14.

Il Governatore può imporre agli impresari o conduttori dei più importanti cinematografi e delle più importanti sale di varietà nel cui spettacolo è compreso almeno un numero di cinematografo, di fare uso per la distribuzione dei biglietti d'ingresso di speciali macchine a contatore. In tale caso può anche disporre le garanzie e modalità per assicurare l'applicazione con tale mezzo dei diritti erariali.

CAPO V.

Sanzioni.

Art. 15.

Nel caso di mancato pagamento del diritto o di constatata frode od alterazione nella compilazione delle distinte, di cui al precedente art. 11, l'autorità di pubblica sicurezza, a richiesta dell'autorità finanziaria o dell'incaricato della riscossione, provvede per la chiusura del locale.

La chiusura è mantenuta fino a quando l'incaricato della riscossione, d'accordo con l'autorità finanziaria, non l'abbia fatta revocare.

Quando la chiusura sia stata promossa dall'incaricato della riscossione questi darà subito notizia all'ufficio di esazione della disposta chiusura.

Contro il provvedimento di chiusura è ammesso il ricorso, nel termine perentorio di giorni 15, al Governatore. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. La decisione del Governatore è definitiva.

Indipendentemente dalla chiusura del locale è applicabile la pena pecuniaria da lire 5 a lire 30 per ogni biglietto o riscontro, per il quale sia mancato il pagamento del diritto erariale o demaniale ovvero sia stata contestata frode od alterazione nella compilazione delle distinte.

Art. 16.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dall'articolo precedente si rendono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) per la omessa compilazione delle distinte di cui all'articolo 11, pena pecuniaria da L. 100 a L. 500;

b) per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 8, pena pecuniaria da L. 300 a L. 1200;

c) per la irregolarità nella tenuta delle distinte e dei registri di cui sopra, pena pecuniaria da L. 50 a L. 500;

d) per uso di biglietti difformi da quelli prescritti, pena pecuniaria da L. 500 a L. 2000;

e) per ogni biglietto venduto senza la preventiva punzonatura, pena pecuniaria da L. 2 a L. 10;

f) per il mancato rilascio o per il divieto dell'uso delle tessere di cui all'art. 18, pena pecuniaria da L. 100 a L. 500.

CAPO VI.

Vigilanza per l'applicazione dei diritti dovuti.

Art. 17.

La vigilanza sui teatri, cinematografi ed altri luoghi di trattenimento per l'applicazione del diritto è affidata ai funzionari dell'ufficio delle tasse sugli affari, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del corpo della Regia guardia di

finanza, ai funzionari ed agenti della Polizia coloniale, dell'Arma dei carabinieri Reali, alle autorità di pubblica sicurezza, nonchè agli incaricati della riscossione.

Gli impresari ed organizzatori hanno l'obbligo di rilasciare all'autorità finanziaria, per ciascun teatro, cinematografo o qualunque luogo di trattenimento, due tessere di servizio che diano libero accesso a posti di qualunque ordine.

Per ogni teatro e luogo di trattenimento, con posti fissi, dovranno dagli impresari ovvero organizzatori, mettersi a disposizione dell'autorità finanziaria due poltrone di prima categoria corrispondente alle due tessere di servizio di cui al comma precedente.

I sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza avranno libero accesso nei teatri, cinematografi e luoghi di trattenimento su presentazione di apposito ordine scritto di servizio rilasciato loro, di volta in volta, dal competente comando per un determinato teatro o locale di trattenimento.

Art. 18.

Sono competenti ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente ordinamento:

1° i funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppe del Corpo della Regia guardia di finanza;

2° gli ufficiali ed agenti del Corpo della polizia coloniale e gli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 8 dicembre 1938-XVII, n. 2183.

Trattamento economico agli ufficiali medici in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, riguardante il trattamento economico e di licenza del personale civile e delle Forze armate in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali medici specialisti in congedo che, previo accertamento della loro specializzazione da parte dei competenti organi tecnici dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica secondo la forza armata alla quale appartengono, ottengano entro il 30 giugno 1939-XVII, il richiamo in servizio per destinazione come tali nell'Africa Orientale Italiana, con obbligo di tre anni di effettiva permanenza, è concesso un premio di lire ventimila al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 2.

Il premio di cui all'articolo precedente è pagabile in due rate:

— la prima dopo l'arrivo nella sede di servizio designata nell'Africa Orientale Italiana;

— la seconda al compimento del terzo anno di permanenza nell'Africa Orientale medesima.

Art. 3.

La prima rata del premio deve essere restituita se, per ragioni disciplinari o in seguito a domanda non determinata da motivi di salute, venga disposto il rimpatrio prima del compimento di diciotto mesi di effettivo servizio nell'Africa Orientale Italiana.

In caso di morte per cause di servizio prima del compimento del triennio di permanenza nell'Africa Orientale Italiana, la seconda rata del premio è dovuta per intero agli eredi dell'ufficiale.

Art. 4.

Agli ufficiali di cui all'art. 1 spetta la licenza ordinaria coloniale soltanto al compimento del triennio di servizio nell'Africa Orientale Italiana nella misura di giorni 180.

Art. 5.

Il premio previsto nell'art. 1 è dovuto anche agli ufficiali medici specialisti richiamati dal congedo già in servizio nell'Africa Orientale Italiana che, previ gli accertamenti di cui all'articolo medesimo, chiedano ed ottengano entro il 30 giugno 1939-XVII, un ulteriore periodo di permanenza nell'Africa Orientale Italiana della durata di tre anni.

Art. 6.

Gli ufficiali medici specialisti che a norma degli articoli 1 e 5 possono fruire del premio non debbono superare il numero di venti.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, e per un triennio, agli ufficiali medici delle varie Forze armate in servizio permanente effettivo o richiamati dal congedo, specialisti compresi, già in servizio nell'Africa Orientale Italiana o che ottengano tale destinazione entro sei mesi dalla data medesima, è dovuta, a titolo di indennità transatta per servizi tecnici di carattere militare che richiedano una percorrenza inferiore ai 10 chilometri, un compenso annuo di L. 2500 al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Il compenso suddetto è corrisposto a quote mensili e non è cumulabile con le indennità di soggiorno e per servizi di presidio quando dovute.

Art. 8.

È data sanatoria per i provvedimenti adottati dal Ministero d'Africa Italiana per il trattamento economico degli ufficiali medici specialisti richiamati dal congedo e destinati come tali nell'Africa Orientale Italiana anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Agli ufficiali stessi non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1, 5 e 7 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 70. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 2184.
Parziale trasformazione della Fondazione « Giuseppina Cavallini » con sede in Chiaravalle.

N. 2184. R. decreto 24 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Giuseppina Cavallini » con sede in Chiaravalle, viene parzialmente trasformata, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2185.
Erezione in ente morale della Casa di ricovero per vecchi di ambo i sessi poveri e inabili al lavoro, con sede in Avellino.

N. 2185. R. decreto 28 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Casa di ricovero per vecchi di ambo i sessi poveri e inabili al lavoro, con sede in Avellino, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo Statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1939-XVII

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. 2186.
Erezione in ente morale dell'Opera pia Asilo infantile « S. Giuseppe » con sede in Prelà (Imperia).

N. 2186. R. decreto 5 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia Asilo infantile « S. Giuseppe » con sede in Prelà (Imperia), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1939-XVII

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 216.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, che porta modificazioni all'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, che porta modificazioni all'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 217.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 985, che apporta modificazione all'art. 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 985, che apporta modificazione all'art. 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 218.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 836, recante deroghe alla legge sulla contabilità dello Stato per l'attuazione del programma navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 836, recante deroghe alla legge sulla contabilità dello Stato per l'attuazione del programma navale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 219.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 984, contenente modificazioni all'art. 2 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, concernente il collocamento a riposo dei professori dei Regi istituti nautici provenienti dagli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 984, contenente modificazioni all'art. 2 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, concernente il collocamento a riposo dei professori dei Regi istituti nautici provenienti dagli ufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 220.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1526, contenente modificazione alle norme per l'ammissione all'esame finale presso la Scuola superiore fascista di economia domestica in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1526, contenente modificazione alle norme per l'ammissione all'esame finale presso la Scuola superiore fascista di economia domestica in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 221.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778, concernente la trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza, in Regio istituto d'arte per la ceramica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778, concernente la trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza, in Regio istituto d'arte per la ceramica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 222.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, contenente norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, contenente norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 223.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1097, contenente variazioni ai ruoli dei Regi provveditorati agli studi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1097, contenente variazioni ai ruoli dei Regi provveditorati agli studi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 224.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 943, contenente disposizioni integrative dell'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 943, contenente disposizioni integrative dell'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 225.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1077, contenente disposizioni per gli studenti universitari e medi in servizio militare non isolato all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1077, contenente disposizioni per gli studenti universitari e medi in servizio militare non isolato all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 226.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, contenente norme per l'integrazione dei bilanci universitari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, contenente norme per l'integrazione dei bilanci universitari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1939-XVII, n. 227.
Provvedimenti per la Fondazione del Vittoriale degli Italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2554;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire alla Fondazione del Vittoriale degli Italiani alcuni beni immobili formanti parte del compendio del Vittoriale stesso ed omessi nei precedenti conferimenti;
Ritenuta altresì la necessità urgente ed assoluta di riunire nella Fondazione tutte le iniziative promosse dallo Stato per la pubblicazione delle Opere di Gabriele d'Annunzio, di integrare opportunamente la composizione del Consiglio della Fondazione e di regolare le modalità della tutela e del controllo da esercitare sulla Fondazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre le attività già conferite con l'atto 5 maggio 1937-XV annesso al R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2554, lo Stato Italiano, Amministrazione finanziaria (Patrimonio dello Stato), conferisce alla Fondazione del Vittoriale degli Italiani i seguenti beni siti in Gardone Riviera:
a) fabbricato uso darsena, con torre e giardino già facenti parte della Villa Alba, particella 1062-*A* e 2650-4;
b) fondo denominato « Paiglie », particella 2860, già 941-*C*.

Art. 2.

La Società anonima « Opera Omnia » e la Società « Il Sodalizio l'Oleandro » sono sciolte dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data tutte le attività e tutte le passività comunque spettanti alle dette Società anonime sono trasferite di diritto alla Fondazione del Vittoriale degli Italiani.

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, è sostituito il comma seguente:
« L'articolo 8 dello statuto è modificato nei nn. 4°, 5° e 6° come segue:
4° un accademico d'Italia nominato con decreto del DUCE, su designazione del Presidente della Reale Accademia d'Italia;
5° Provveditore generale dello Stato;
6° Direttore generale delle Accademie e delle Biblioteche del Ministero dell'educazione nazionale;
7° Direttore generale per il teatro del Ministero della cultura popolare;
8° Prefetto a disposizione del Vittoriale ».

Art. 4.

La tutela ed il controllo finanziario sulla Fondazione deferiti al Ministro per le finanze con il secondo comma dell'art. 10 dello statuto allegato *C* dell'atto di erezione della Fondazione del Vittoriale degli Italiani, approvato con R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2554, saranno esercitate a mezzo di un collegio di tre revisori nominati con decreto del Ministro per le finanze, e di cui uno designato dal Ministro stesso per le finanze e gli altri due designati rispettivamente dal Ministro per l'educazione nazionale e dal presidente della Corte dei conti.
Per tutto il resto, ferma restando l'alta tutela attribuita al DUCE, l'Ente è posto sotto la vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale, senza pregiudizio di quella spettante ad altri Ministeri.

Art. 5.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il DUCE Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 73. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1939-XVII.

Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (Cuscinetti a sfera ed a rulli).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali e comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 31 gennaio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle Aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 603-604 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Prospetto dei tipi unificati.

UNI 605 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, rigidi, ad una corona di sfere, serie extraleggera.

UNI 606 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali e sfere, rigidi, ad una corona di sfere, serie leggera.

UNI 607 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, rigidi, ad una corona di sfere, serie media.

UNI 608 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti e sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, rigidi, ad una corona di sfere, serie pesante.

UNI 609 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, rigidi, a due corone di sfere, serie leggera.

UNI 610 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, rigidi, a due corone di sfere, serie media.

UNI 611 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, rigidi, a due corone di sfere, serie pesante.

UNI 612 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, rigidi, con anello esterno sfilabile (detti per magneti); spallamenti.

UNI 613 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, oscillanti, serie leggera.

UNI 614 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, oscillanti, serie leggera larga.

UNI 615 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, oscillanti, serie media.

UNI 616 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, oscillanti, serie media larga.

UNI 617 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfere, oscillanti, serie pesante.

UNI 618 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali ed a rulli, rigidi, con bordi sull'anello interno, serie leggera; spallamenti.

UNI 619 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali ed a rulli, rigidi, con bordi sull'anello interno, serie media; spallamenti.

UNI 620 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali ed a rulli, rigidi, con bordi sull'anello interno, serie pesante; spallamenti.

UNI 621-622 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali ed a rulli, rigidi, con bordi sull'anello esterno, serie leggera; spallamenti.

UNI 623 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a rulli, rigidi, con bordi sull'anello esterno, serie leggera larga; spallamenti.

UNI 624 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a rulli, rigidi, con bordi sull'anello esterno, serie media; spallamenti.

UNI 625 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a rulli, rigidi, con bordi sull'anello esterno, serie media larga; spallamenti.

UNI 626 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a rulli, rigidi, con bordi sull'anello esterno, serie pesante; spallamenti.

UNI 627 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a rulli, oscillanti, serie leggera larga.

UNI 628 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali a rulli, oscillanti, serie media larga.

UNI 629 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a sfere, rigidi, serie leggera.

UNI 630 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a sfere, oscillanti, serie leggera.

UNI 631 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a sfere, oscillanti, serie leggera larga.

UNI 632 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a sfere, oscillanti, serie media.

UNI 633 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a sfere, oscillanti, serie media larga.

UNI 634 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a rulli, oscillanti, serie leggera larga.

UNI 635 - 1° ottobre 1937-XV: Ciscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a rulli, oscillanti, serie media larga.

UNI 636 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti a rulli conici, serie leggera; spallamenti.

UNI 637 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti a rulli conici, serie leggera larga; spallamenti.

UNI 638 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti a rulli conici, serie media; spallamenti.

UNI 639 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti a rulli conici, serie media larga; spallamenti.

UNI 640 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede piana, serie extraleggera.

UNI 641 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede piana, serie leggera.

UNI 642 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede piana, serie media.

UNI 643 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede piana, serie pesante.

UNI 644-645 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede sferica e con anello d'appoggio, serie leggera.

UNI 646 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede sferica e con anello d'appoggio, serie media.

UNI 647 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede sferica e con anello di appoggio, serie pesante.

UNI 648 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi piane, serie leggera.

UNI 649 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi piane, serie media.

UNI 650 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi piane, serie pesante.

UNI 651 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi sferiche e con anelli d'appoggio, serie leggera.

UNI 652 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi sferiche e con anello d'appoggio, serie media.

UNI 653 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi sferiche e con anelli d'appoggio, serie pesante.

UNI 654-657 - 1° ottobre 1937-XV: Tolleranze dei cuscinetti radiali a sfere ed a rulli e dei cuscinetti a rulli conici; procedimenti di verifica.

UNI 658 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti assiali - Tolleranze.

UNI 659 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Spallamenti sugli alberi e negli allogamenti.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni dello Stato e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di due anni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse. Inoltre, a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 4.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità di serie già esistenti si abbia assoluta necessità di continuare ad impiegare cuscinetti conformi ai tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni di serie non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando, nel caso di ricambio a scopo di ripristino o di rinnovo a scopo di dotazione, i cuscinetti dei tipi preesistenti non possono essere sostituiti senza difficoltà con altri conformi ai tipi unificati;

c) quando si tratti d'introdurre tipi nuovi che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

d) quando si tratti di Commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alla unificazione UNI.

Art. 5.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità d'impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di Difesa.

Art. 6.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata la osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 7.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, (Milano, Foro Bonaparte 16).

Copie autenticate del bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 8.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata dalle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1939-XVII

Il Capo del Governo
MUSSOLINI

(861)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1939-XVII.

Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (filettature per valvole di pneumatici).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione

dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 31 gennaio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza della unificazione contenuta nella seguente tabella:

UNI 518 - 1° ottobre 1937-XV: Filettatura per valvole di pneumatici.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre da tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' tuttavia concesso il periodo di dilazione di un anno a partire da tale data per l'utilizzazione delle scorte.

Entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con serie di pneumatici e di valvole già in dotazione, esiste assoluta necessità di continuare a produrre valvole con filettature conformi ai tipi preesistenti, e ciò fino a quando la serie non sia prossima ad essere posta fuori servizio;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo a scopo di dotazione, per valvole esistenti, le filettature preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituite con altre conformi ai tipi unificati;

c) quando si tratti di introdurre tipi nuovi che rappresentano un progresso sostanziale della tecnica;

d) per fabbricazioni su commissioni provenienti dallo estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni, e per serie di pneumatici destinati promiscuamento all'interno del paese ed all'esportazione, quando risulti troppo oneroso provvedere ad una serie speciale di filettature per l'esportazione.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di Difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (Foro Bonaparte, 16) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata della tabella predetta a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1939-XVII

Il Capo del Governo
MUSSOLINI

(862)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1939-XVII.
Disposizioni relative alla concessione di lotterie e tombole di beneficenza per l'anno 1939.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, relativo alle norme sul Lotto pubblico;

Ritenuta l'opportunità di limitare, in armonia con le finalità del decreto stesso, il numero delle lotterie, pesche e tombole provinciali da autorizzarsi nel corrente anno 1939;

Determina:

Le Intendenze di finanza sotto elencate sono autorizzate a rilasciare nell'anno 1939 agli Enti che ne facciano richiesta concessioni di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, di cui all'art. 40 del citato R. decreto-legge, nei limiti a fianco di ognuno di esse indicati:

INTENDENZA DI FINANZA	Numero delle lotterie da autorizzare	Numero delle tombole	Numero delle pesche
Alessandria	2	1	5
Ancona	1	5	2
Apuania	1	5	5
Aquila	1	3	8
Arezzo	5	5	5
Ascoli Piceno	1	10	—
Avellino	3	—	1
Bari	4	—	—
Benevento	3	—	—
Bergamo	1	3	3
Bologna	2	5	—
Brescia	10	—	10
Caltanissetta	2	—	—
Campobasso	3	—	—
Catania	10	—	5
Catanzaro	1	—	—
Como	10	—	15
Cremona	10	—	15
Cuneo	10	—	—
Ferrara	1	5	—
Firenze	10	5	10
Foggia	3	—	—
Forlì	10	2	—
Frosinone	—	10	—
Genova	20	—	5
Grosseto	—	10	2
La Spezia	10	—	—
Lecce	5	—	—
Littoria	—	10	—
Livorno	10	5	—
Lucca	—	4	—
Macerata	—	10	—
Mantova	—	2	—
Milano	10	10	10
Modena	5	2	—
Napoli	10	—	2
Novara	5	10	—
Nuoro	—	5	1
Padova	—	5	—
Palermo	10	—	—
Parma	10	—	10
Pavia	10	2	10
Perugia	—	5	—
Pesaro Urbino	—	5	—
Pescara	—	5	—
Piacenza	10	—	10
Pisa	10	10	—
Pistoia	—	5	—
Pola	—	4	—
Potenza	2	—	—
Ragusa	3	—	2
Ravenna	—	3	—
Reggio Calabria	5	—	—
Reggio Emilia	10	—	—
Rieti	—	5	3
Roma	1	20	2
Rovigo	—	5	—
Salerno	10	—	—
Sassari	10	—	5
Savona	5	—	4
Siena	—	10	—
Siracusa	2	—	—
Sondrio	—	—	10
Taranto	3	—	—
Teramo	—	10	5
Terni	—	10	—
Torino	10	—	20
Trapani	5	—	—
Treviso	—	5	—
Trieste	1	10	—
Udine	—	5	—
Varese	1	5	5
Venezia	—	3	—
Vercelli	2	—	1
Verona	1	3	—
Vicenza	—	7	—
Viterbo	—	10	—
Zara	—	1	—

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 26 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(863)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 16 febbraio 1939-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1910, riguardante la restituzione dell'imposta sul sale contenuto negli estratti di carne, nei brodi condensati, nelle minestre preparate e nei condimenti per brodi e per minestre.

(908)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Elenco n. 69 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA SIDERURGICA.

3989. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Immobiliare Finanziaria Lombarda, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bolzano uno stabilimento per la produzione di laminati di ferro non è accolta.

3990. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la Società italiana Ernesto Breda con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni, installandovi un secondo forno elettrico da 12.000 KVA per la produzione di ghisa dai minerali di ferro.

3991. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la Ditta S. A. « Assa » Acciaierie di Susa, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire l'ampliamento apportato al proprio stabilimento di Susa, per la produzione di lingotti e getti di acciaio.

3992. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. « I.S.E.L.F.A. » con sede in Solbiate Arno (Varese), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Solbiate Arno, installando:

1) n. 1 impianto di trafila per trafilare verghe di ferro ed acciaio laminati a caldo;

2) n. 1 impianto cadmiatura;

3) n. 1 fresatrice universale;

4) n. 1 tornio inglese di media grossezza.

3993. — Decreto Ministeriale 17 gennaio 1939-XVII col quale la ditta S. A. Officine di Netro già G. B. Rubino, con sede in Netro (Vercelli), è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Netro, un maglio autocompressore da 300 kg. a 150 colpi al minuto primo, in sostituzione di un maglio di vecchio tipo, con mazza battente da 300 kg.

3994. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire n. 4 trafile multiple, installate nel proprio stabilimento di Arcore.

INDUSTRIA METALLURGICA.

3995. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII col quale la S. A. Ferdinando Zanoletti, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare in occasione del trasferimento da Via Giorza a Viale Ortles il proprio impianto per la rifusione dei metalli ricchi.

INDUSTRIA DELLA FONDERIA.

3996. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Setti Oreste, con sede in Modena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare la propria fonderia di ghisa in Modena, non è accolta.

3997. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Fonderia Meccanica Ignazio de Judicibus di C. con sede in Bari, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare un cubilotto per fusione di ghisa presso la propria fonderia in Bari, non è accolta.

3998. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Costruzioni Meccaniche Riva, con sede in Milano è autorizzata ad installare, nella propria fonderia in Milano, un cubilotto per fusioni di ghisa.

3999. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la Soc. Crespi e Dossena con sede in Busto Arsizio è autorizzata ad ampliare la propria officina in Busto Arsizio con l'impianto di una fonderia di ghisa il cui prodotto deve essere destinato esclusivamente al fabbisogno della Società stessa.

4000. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Renato Pischiutta con sede in Roma è autorizzata ad installare nella propria officina in Roma un forno con riscaldamento a fuoco diretto, della portata di 5 q.li circa, per la fusione dei rottami di piombo.

4001. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Giuseppe Limone e C. con sede in Moncalieri (Torino) è autorizzata ad esercire nuovo macchinario già installato nella propria officina in Moncalieri ed allestirvi un nuovo reparto per la fusione di getti di alluminio.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE E MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI ED UTENSILI IN METALLO.

4002. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta S. A. Italiana Fenwick con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Milano un impianto per la fabbricazione del tubo flessibile « Titeflex » non è accolta.

4003. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Zigliani Arcangelo, con sede in Cremona è autorizzata ad allestire un impianto per la riutilizzazione dello scatolame di latta usato.

4004. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Curti Giuseppe e C. con sede in Roma è autorizzata ad allestire in Roma un impianto per la costruzione di:

a) serramenti misti in ferro e leghe leggere per uso esclusivo in opere di carattere ospitaliero, sanatoriale e sanitario;

b) serrande per negozi;

c) serramenti per l'edilizia con impiego di leghe leggere autarchiche;

d) montacarichi per trasporti di merci e di materiali.

4005. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII col quale la ditta C. Crisai e C. - Fabbrica Italiana Molle per Orologeria e Grammofoni con sede in Milano è autorizzata ad esercire in Vigevano un impianto per la fabbricazione di piccole molle per orologeria e grammofoni.

4006. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Garzonio Pietro, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire un impianto per la fabbricazione di molle.

4007. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta « Itala » Fabbrica Sonde e Tubi Flessibili con sede in Somma Lombardo (Varese) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto.

4008. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Industria Falciole Dentate, con sede in Bolzano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'allestire in Bolzano un nuovo impianto per la fabbricazione di speciali falciole dentate, non è accolta.

4009. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, è revocato, la S. A. Giuseppe Aldè con sede in Lecco è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento installando n. 25 macchine per aumentare la produzione di semenza per calzature. La maggiore produzione di risulta dovrà essere destinata esclusivamente alla esportazione all'estero.

4010. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Officine Carlo Bianchini (O.B.C.) con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto, in Milano, installando n. 3 pinze per puntatura elettrica per piccola portata, n. 1 bilanciere a frizione, e n. 1 pressa idraulica.

4011. — Decreto Ministeriale 17 gennaio 1939-XVII, col quale la ditta Enrico De Ponte, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Milano per la produzione di capsule metalliche a vite per flaconi di vetro.

4012. — Decreto Ministeriale 17 gennaio 1939-XVII, col quale la ditta A. Bertolotto, con sede in Savona, è autorizzata ad allestire in Savona, un reparto speciale per la lavorazione e produzione di articoli di alluminio di uso casalingo e industriale e precisamente recipienti per l'invasamento dei liquidi, piastrelle per rivestimenti articoli casalinghi e da cucina e smaltatura finale degli articoli richiedenti una superficie brillante (piastrelle ecc.).

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESORI.

4013. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Soc. Data Delfino e C., con sede in Rivarolo Canavese (Torino) intesa ad ottenere l'autorizzazione per estendere la propria attività alla produzione di parti fucinate per autoveicoli, per materiale ferroviario e per l'agricoltura, installando nuovo macchinario, non è accolta.

4014. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta ing. Girlando Emanuele, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere la propria attività alla fabbricazione di indicatori di direzione per autoveicoli e ad installare, nel proprio stabilimento di Torino, un impianto completo di galvanoplastica ed un impianto di verniciatura a fuoco completo.

La domanda della ditta intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare altro macchinario indicato nella domanda stessa, non è accolta.

4015. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda del dott. Luigi Queirolo e Bramante Edgardo in Milano, quali promotori della costituenda Ditta Cantieri Navali Aeronautici Ravennati, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Ravenna un impianto destinato alla costruzione di aeroplani e loro parti, alla riparazione apparecchi ed alla costruzione e riparazione motori di aviazione, non è accolta.

4016. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Soc. Giustina e C., con sede in Torino intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria officina meccanica trasferita nel comune di Torino non è accolta.

4017. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Giulio Gianetti, con sede in Saronno, è autorizzata ad esercire alcune macchine installate nella propria fabbrica di ruote, cerchi, assali, mozzi, ecc, sita in Ceriano Laghetto.

4018. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Bastia Sante, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nuovo macchinario installato nel proprio impianto in Milano per la fabbricazione dei parafanghi.

La domanda della Ditta intesa ad estendere la propria attività alla fabbricazione dei cerchi per ciclo, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI E DEI MEZZI RADIO.

4019. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Pascucci e San Pietro « M.I.A.L. » con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, in Milano, un impianto per:

1) la lavorazione dei metalli isolanti in genere e dielettrici, con speciale riguardo alla metallizzazione ed al trattamento fisico di essi.

2) la fabbricazione di condensatori elettrici in genere;

3) la fabbricazione di induttanze, di componenti elettrotecnici di materiali isolanti, di apparecchiature per prove e controlli su materiali isolanti.

4020. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. John Geloso con sede in Milano è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano, n. 1 pressa a doppio effetto; n. 1 tornio parallelo distante fra le punte mt. 1: un impianto cristalli piezoelettrici per rivelatori fonografici (pick up) microfono, ecc.

4021. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Soc. Bajetti e Negri « Elettromeccanica » con sede in Milano è autorizzata ad esercire alcune macchine installate nella propria officina elettromeccanica di Milano per la costruzione di collettori per dinamo e motori.

4022. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la Società C. & E. Bezzi », con sede in Milano è autorizzata ad esercire alcune macchine nuove già installate nel proprio stabilimento di costruzioni elettromeccaniche in Milano.

4023. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S.A.F.A.C.E. (Fabbrica Apparecchiature per Comunicazioni Elettriche) con sede in Milano è autorizzata ad ampliare i propri impianti in Milano.

4024. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la Società Italiana Pirelli con sede in Milano è autorizzata ad ampiare il proprio stabilimento di Bicocca (Milano).

INDUSTRIA DELLE ARMONICHE E VOCI PER ARMONICHE.

4025. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta dott. Prospero Accorroni con sede in Castelfidardo è autorizzata ad estendere la propria attività alla costruzione delle armoniche a bocca nel proprio stabilimento in Castelfidardo.

4026. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta F.lli Scandalli con sede in Camerano (Ancona) è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di armoniche in Camerano.

INDUSTRIE ELETTRICHE.

4027. — Decreto Ministeriale 17 gennaio 1939-XVII, col quale la Soc. Generale Elettrica della Sicilia con sede in Palermo è autorizzata ad ampliare la Centrale Termica di Porto Empedocle (Agrigento) con l'installazione di una nuova caldaia del tipo G.E.F.I.A. per bruciare combustibili nazionali.

INDUSTRIA DEL VETRO.

4028. — Decreto Ministeriale 7 febbraio 1939-XVII, col quale la Società Apuana per la fabbricazione del vetro neutro ed affini e loro applicazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, nella zona industriale di Apuania, un nuovo impianto per la fabbricazione del vetro neutro ad uso di laboratorio e per fiale, tubi di vetro neutro, apparecchi scientifici in vetro neutro, apparecchi in vetro neutro per l'industria chimica, fiale e fialoni di vetro neutro, e flaconeria in vetro neutro.

La domanda della Ditta, intesa ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare vetro comune, tubi di vetro da lavoro, per confezionamento di apparecchi di vetro soffiato, apparecchi in vetro comune per laboratori, flaconeria in genere, bottiglie e recipienti di vetro comune per l'industria chimico-farmaceutica, non è accolta.

4029. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Rinaldo Locati con sede in Torino è autorizzata ad ampliare la propria soffieria di vetro al fine di fabbricare fiale e fialette di vetro neutro per uso farmaceutico

4030. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Gavagnis Attilio con sede in Venezia-Murano è autorizzata ad allestire in Murano un piccolo laboratorio per la fabbricazione di fiori di vetro ed altri piccoli oggetti in vetro a lume

4031. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Vetraria Fidenza con sede in Milano è autorizzata ad esercire, nel proprio impianto di Marghera, altri due forni a padella della capacità di circa 7 q.li di vetro.

4032. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della signora Teresa de Lucia, vedova Masullo, con sede in Nola, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Nola, una nuova vetreria, non è accolta.

4033. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda del sig. cav. Eugenio Gobbetto, a nome della costituenda S. A. Italvetro, con sede in Venezia, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Porto Marghera (Venezia) un impianto per la fabbricazione di piastrelle vetrose da rivestimenti murali e pavimentazione, non è accolta.

4034. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Vetraria Peruzzi Bozzi e Figli, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un impianto per la fabbricazione di articoli per segnalazioni e catarifrangenti, per auto, non è accolta.

4035. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della Compagnia Venezia Murano, con sede in Venezia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria vetreria della potenzialità di kg. 180 di vetro fuso a kg. 210, non è accolta.

4036. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta soffiera Tecnica Milanese di Muzzarelli Massimiliano e Volpones Oliviero con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Milano un impianto di soffieria per la fabbricazione di fiale di vetro non è accolta.

4037. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Istituto Biochimico Pavese con sede in Pavia intesa ad ottenere l'autorizzazione per produrre fiale di vetro neutro nel proprio laboratorio di Pavia non è accolta.

4038. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta « La Vetrotecnica » di Allevi Enrico con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Milano un impianto per la fabbricazione di livelle di precisione e di apparecchi di vetro con smerigliatura normalizzata non è accolta.

4039. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Reginaldo Luigi con sede in Roma è autorizzata ad esercire in Roma un impianto per la fabbricazione di insegne luminose a gas rari.

4040. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta « Neo Lux » del dott. Camillo Luglio con sede in Genova è autorizzata ad allestire in Genova un laboratorio per la fabbricazione di tubi luminosi a gas rari

INDUSTRIA DEGLI ABRASIVI.

4041. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta S.I.M.A.E. Soc Italiana Mole Abrasivi Ermoli con sede in Malnate (Varese) è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Malnate installandovi del nuovo macchinario.

4042. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Croci Luigi, con sede in Malnate (Varese), è autorizzata ad esercire, in Malnate, un impianto per la fabbricazione di dischi abrasivi per il taglio dei marmi.

4043. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Mario Roncoroni con sede in Malnate (Varese) è autorizzata ad esercire in Malnate un impiato per la fabbricazione di dischi abrasivi per il taglio di marmi.

4044. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Abrasivi Hermes di Paul Hennrich, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, presso lo stabilimento Tosi, fonderia di acciaio in Legnano, un impianto per la fabbricazione di carte abrasive speciali, non è accolta.

INDUSTRIA DEL CEMENTO.

4045. — Decreto Ministeriale 17 gennaio 1939-XVII, col quale la S. A. Cementerie Italiane di Guidonia, in Roma, è autorizzata ad allestire, in Guidonia, un nuovo impianto per la fabbricazione di 600.000 - 800.000 quintali annui di cemento.

4046. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII col quale la S. A. Cementi e Calci Emilia con sede in Casale Monferrato è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Piacenza un nuovo forno rotante Lepol in sostituzione dei quattro forni statici attualmente esistenti.

4047. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta S. A. Cementi Etna con sede in Catania è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di cemento in Catania installandovi un forno Lepol.

4048. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Fabbrica Cemento Portland Montandon con sede in Milano è autorizzata a sostituire nel proprio stabilimento di Merone (Como) un forno rotante di vecchio tipo con un forno brevettato Lepol.

4049. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Italiana Produzione Calce e Cementi con sede in Roma è autorizzata a sostituire nel proprio stabilimento di Colleferro, un forno rotativo Breda, con un altro progettato su brevetti della Soc. Krupp.

INDUSTRIA DEI MATERIALI REFRATTARI.

4050. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Andrea Barbini e C. con sede in Murano Venezia è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Murano una molazza per la macinazione del materiale refrattario.

4051. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Bozza Giuseppe con sede in Napoli è autorizzata ad allestire in Napoli un nuovo impianto per la produzione di mattoni e cemento refrattari, blocchi e pezzi sagomati.

4052. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Ficola e C. con sede in Palermo è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Palermo installandovi un nuovo forno a ricupero, una pressa ed una blocchettatrice.

4053. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Felice Dalla Venezia con sede in Venezia-Murano intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per produrre nel proprio stabilimento in Murano materiale refrattario cotto, non è accolta.

INDUSTRIA CHIMICA.

4054. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la Soc. Carbochimica di Ettore Giustini e C. con sede in Milano è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di La Spezia località Migliarina tre forni a camere per la produzione di speciale coke a basso contenuto di ceneri per ghise malleabili per acciai a carbonio e per fusione di metalli pregiati della potenzialità annua di 30.000 tonn. di coke e conseguente produzione di catrame (1.200 tonnellate) e di gas (6 milioni mc.) con esclusione della fabbricazione del normale coke metallurgico e da riscaldamento.

4055. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la Soc. Rhodiaceta con sede in Milano è autorizzata ad allestire nella zona industriale di Novara un nuovo impianto per la produzione di resine sintetiche del tipo « Poliamidi » e dei loro prodotti di condensazione nonchè di prodotti derivati come crine, filati sottili.

4056. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Farmaceutici Italia, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Settimo Torinese (Torino) un impianto per la produzione di saccarina.

4057. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Saponificio A. Campanile e F.llo, con sede in Ponte San Giovanni (Perugia) è autorizzata a produrre presso il proprio saponificio, cremore di tartaro grezzo alla condizione che il prodotto abbia un grado di purezza non superiore all'88 % in bitartrato potassico.

4058. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Tecnico Industriale « Aquila » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Zaule di Muggia (Trieste), per la fabbricazione di un nuovo prodotto succedaneo della gomma naturale, denominato « Naftolen » non è accolta.

INDUSTRIA DEI GRASSI E DERIVATI.

4059. — Decreto Ministeriale 17 gennaio 1939-XVII, col quale la ditta Saponificio Risorgimento del Rag. Ferdinando Landolfi, con sede in Bari, è autorizzata ad ampliare il proprio saponificio, coll'istallarvi un impianto di scissione all'autoclave ed un piccolo impianto per la sbianca della glicerina grezza.

4060. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Fabbriche Fiammiferi ed Affini « S.A.F.F.A » con sede in Milano è autorizzata ad allestire in Milano un impianto di scissione dei grassi col sistema Twitchell, da destinarsi soltanto alla lavorazione degli olii al solfuro di produzione nazionale e dei grassi ad alto tenore di acidità.

4061. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Corti e Faggi Olierie e Saponerie Lecchesi con sede in Valmadrera (Como) è autorizzata a sostituire il proprio impianto di scissione Twitchell con un impianto di scissione all'autoclave della capacità produttiva in acidi grassi pari a quella occorrente al fabbisogno della ditta.

INDUSTRIA DEGLI OLII DI SEME

4062. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la costituenda S. A. Oleificio Padano, con sede in Ferrara, è autorizzata ad allestire, nella zona industriale di Ferrara, un nuovo impianto per la spremitura di semi oleosi (ricino, lino, arachidi), e per la successiva raffinazione del prodotto.

4063. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Oleificio Vesuviano di Raffaele Annunziata con sede in S. Gennarello di Ottaviano (Napoli) e autorizzata ad adibire il proprio impianto di estrazione al solvente (trielina) per sanse in San Gennarello di Ottaviano anche per l'estrazione dell'olio residuo contenuto nei panelli di semi provenienti dalla spremitura meccanica già attuata da essa ditta.

4064. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Oleificio Vesuviano di Raffaele Annunziata con sede in San Gennarello di Ottaviano (Napoli) è autorizzata ad estendere la lavorazione della propria raffineria di Torre Annunziata, destinata al solo trattamento di olio d'oliva, anche agli olii grezzi di semi oleosi, ottenuti dal proprio oleificio di San Gennarello di Ottaviano.

4065. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Randi Minardi e C. con sede in Lugo (Ravenna) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Lugo una raffineria di olio di semi non è accolta.

4066. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Oleificio Figli di Carlo Chiesa, con sede in Broni (Pavia) è autorizzata ad installare, presso il proprio stabilimento, due presse idrauliche in aggiunte alle preesistenti, per la spremitura di olio dai vinaccioli.

La domanda per ottenere l'autorizzazione per installare l'impianto di raffinazione, non è accolta.

4067. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Zucchi Giovanni fu Angelo con sede in San Gervasio Bresciano (Brescia) è autorizzata ad ampliare il proprio oleificio in San Gervasio Bresciano mediante l'aggiunta di una seconda pressa idraulica.

INDUSTRIA DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE, CANAPA E MISTI.

4068. — Decreto Ministeriale 17 gennaio 1939-XVII, col quale la S. A. Cotonifici Riuniti F.lli Poma con sede in Biella è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Andorno Micca:

1) due assortimenti di carderia;

2) due filatoi continui ad anello in sostituzione di tre selvactings ivi esistenti.

4069. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Manifattura Festi Rasini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di filatura di cotone e misti in S. Giovanni Lupatoto (Verona).

4070. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Cotonificio Valle di Susa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Torino, due telai per la fabbricazione di nastri tubolari di cotone e due orditoi.

4071. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la S. A. Cotonificio Valle di Susa con sede in Torino è autorizzata ad installare 40 telai automatici nel proprio stabilimento di Rivarolo Canavese in sostituzione di 50 telai ivi esistenti.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLE CALZE A TELAIO.

4072. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Calzificio Mazzilli e C. con sede in Lissone (Milano) è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Lissone, un solo telaio Cotton unitario 51 gg.

4073. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1939-XVII, col quale la ditta Calzificio di Gattico e di E. e P. Caramella con sede in Gattico (Novara) è autorizzata ad installare nel proprio calzaturificio di Gattico, un solo telaio Cotton, una rimagliatrice, una macchina da cucire e otto forme da stiro.

La richiesta per installare un secondo telaio Cotton, una seconda rimagliatrice, una seconda macchina da cucire e altre otto forme da stiro non è accolta.

(838)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 febbraio 1939, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Giganti (Gallo) Gaetano residente nel comune di Palma di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 27 marzo 1939, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 febbraio 1939-XVII

(900) p. *Il Ministro*: TUFAROLI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 febbraio 1939, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. De Aloysio Vittorio Emanuele Umberto Giuseppe Garibaldi Berardino, residente nel comune di Celenza sul Trigno, distretto notarile di Lanciano, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 marzo 1939, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 febbraio 1939-XVII

(901) p. *Il Ministro*: TUFAROLI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita del Debito pubblico

Elenco n. 16

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	74615	360,50	Oderda Caterina di Vincenzo, nubile con usufrutto vitalizio a favore di Melano Francesca fu *Angelo* vedova Dolza Giovanni dom. a Mondovì (Cuneo).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Melano Francesca fu *Spirito-Angelo* vedova Dolza Giovanni dom. a Mondovì (Cuneo).
Id.	480165	360,50	Oderda Maria-Ester fu Vincenzo, moglie di Mongherda Umberto ecc., con usufrutto come sopra.	Oderda Maria-Ester fu Vincenzo, moglie di Mongherda Umberto ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	81100	70 —	Tamiotti Margherita fu Pietro moglie di Tamiotti *Pietro* dom. a Rossa (Novara).	Tamiotti Margherita fu Pietro, moglie di Tamiotti *Francesco-Pietro-Ottavio-Eraldo* dom. a Rossa (Novara).
Cons. 3,50 %	391703	112 —	Krug *Bonifacio-Maria* fu Giovanni dom. in Montecassino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Pepoli Montes Giuseppe di Pietro.	Krug *Corrado-Bonifacio-Maria* fu Giovanni dom. in Monte Cassino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Pepoli Montes Giuseppa di Pietro.
P. R. 3,50 %	479618	105 —	Merlo Aldo fu Maurizio minore sotto la p. p. della madre Sclavo Caterina fu Francesco, moglie in seconde nozze di Scassai Alfonso dom. a Nizza (Francia), con usufrutto vitalizio a favore di Bonanato *Angela* fu *Antonio*, ved. Sclavo Francesco dom. a S. Remo (Imperia).	Merlo Aldo fu Maurizio minore ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Bonanato *Benedetta-Angela* fu *Gio-Antonio* ecc. ecc.
Id.	489729	49 —	Come la precedente.	Come la precedente.
P. R. 3,50 % (1934)	419749	35 —	Giannantoni *Giovanna* fu Achille, minore sotto la p. p. della madre Pasquini *Rosa* dom. a Roma.	Giannantoni *Giacomina* fu Achille minore sotto la p. p. della madre Pasquini *Rosina* dom. a Roma.
Cons. 3,50 % (1906)	91350	70 —	*De Dominici* Giuseppe fu Giovanni Antonio dom. in Rossa (Valsesia).	*Dedominici* Giuseppe fu Giovanni Antonio dom. in Rossa (Valsesia).
P. R. 3,50 % (1934)	138892	94,50	Sostegni *Giovanni*, Virginia, Giuseppe e Luigina di Luigi, minori sotto la p. p. del padre dom. a Sestri Ponente (Genova).	Sostegni *Maria-Giovanna*, Virginia ecc., come contro.
Id.	216541	224 —	Picone Angela fu Carlo, dom. a Formia (Roma).	Picone Angela fu Carlo *minore sotto la tutela di Palumbo Gennaro fu Pasquale* dom. a Formia (Roma).
P. R. 3,50 %	438575	322 —	Sanzari Ernesto, *Teresa*, Rosolina fu Girolamo, minori i primi due sotto la tutela di Sanzari Pasquale fu Filippo e la terza sotto la p. p. della madre Mansella Luisa, quali eredi indivisi del loro padre dom. a Guardia Sanframondi (Benevento).	Sanzari Ernesto, *Antonetta-Teresa*, Rosolina fu Girolamo, minori ecc., come contro.
Id.	438574	21 —	Sanzari Ernesto e Teresa fu *Girolamo*, minori sotto la tutela di Sanzari Pasquale fu Filippo, quali eredi indivisi della loro madre Del Vecchio Filomena dom. a Guardia Sanframondi (Benevento).	Sanzari Ernesto e *Antonetta-Teresa* fu Girolamo minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	284470	220,50	Monforte-Ferrario Riccardo, Vittorio, e *Pier Pompeo* fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Ceriani Giovannina fu Mauro, moglie in seconde nozze di Oberti Alessandro dom. in Milano vincolato d'usuf. vit. a favore di detta Ceriani Giovannina.	Monforte-Ferrario Riccardo, Vittorio, e *Pompeo-Pierino* fu Luigi, minori ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	318997	3209,50	Adami Zemira fu Francesco, nubile dom. in Luino, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Falletti Giovanna* fu Michele.	Adami Zemira fu Francesco nubile dom. in Luino; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Falett* o *Faletti Maria-Giovanna* fu Michele.
P. R. 3,50 %	322342	112 —	Marchese *Mattia* fu Giuseppe dom. a Cocconato (Alessandria) ipotecata.	Marchese *Giovanni-Matteo* fu Giuseppe dom. a Cocconato (Alessandria) ipotecata.
Cons. 3,50 %	560396	24,50	Guarneri Andrea fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Citati *Eleonora* fu Giovanni, vedova di Guarneri Enrico dom. a Palermo. Con usufrutto vitalizio a favore di Citati *Eleonora* fu Giovanni vedova di Guarneri Enrico dom. a Palermo.	Guarneri Andrea fu Enrico minore sotto la p. p. della madre Citati *Maria-Eleonora* fu Giovanni, vedova di Guarneri Enrico dom. a Palermo. Con usufrutto vitalizio a favore di Citati *Maria-Eleonora* fu Giovanni, vedova di Guarneri Enrico dom. a Palermo.
Id.	560398	24,50	Guarneri Giovanni fu Enrico minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio a favore come sopra.	Guarneri Giovanni fu Enrico, minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio a favore come sopra.
Id.	767743	45,50	Guarneri Giovanni fu Enrico minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di Guarneri Enrichetta e Rosalia detta Rosina fu Luigi dom. a Palermo.	Guarneri Giovanni fu Enrico, minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	043525	381,50	Opera Pia Ospedale dei poveri infermi della Città di Voghera, amministrato dalla locale Congregazione di Carità, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Anna* fu Pietro ved. di Gallarati Luigi.	Opera Pia Ospedale dei poveri infermi della Città di Voghera, amministrato dalla locale Congregazione di Carità, vincolato di usufrutto vit. a favore di Poggi *Paola-Anna* fu Pietro ved. di Gallarati Luigi.
P. R. 3,50 %	34181	80,50	Pantaleone Giovanna, *Calogera*, *Rubina*, e Francesco di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, con usufrutto vitalizio, senza fede di vita, a favore di Pantaleone Angelo, dom. a Villalba (Caltanissetta).	Pantaleone Giovanni, *Calogero*, *Cherubina* e Francesco ecc., come contro.
Id.	482676	49 —	Giacalone *Giacomo* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Giacomazzo Giuseppa fu Salvatore vedova Giacalone dom. a Trapani.	Giacalone *Giacoma* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	32023	437,50	Galliano Vincenzo dom. a Torino, con usufrutto a favore di Crotti Derossi di Costigliole *Alberto* fu Alfonso dom. in Torino.	Galliano Vincenzo dom. a Torino con l'usufrutto a favore di Crotti Derossi di Costigliole *Pietro-Alberto-Francesco-Alfonso-Maria* fu Alfonso dom. in Torino.
Id.	32025	98 —	Ricciolio Cesare di Gaetano, dom. in Torino con l'usufrutto come sopra.	Ricciolio Cesare di Gaetano dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.
Id.	32243	262,50	Del Carretto di Torre Bormida Lorenzo fu Carlo dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.	Del Carretto di Torre Bormida Lorenzo fu Carlo dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.
Id.	37511	143,50	Buronzo Luigi di Giovanni dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.	Buronzo Luigi di Giovanni dom. a Torino, con l'usufrutto come sopra.
Id.	594115	28 —	Schiappacasse *Angiolina* fu Giuseppe, vedova di Aschiero Giuseppe dom. a Savona (Genova).	Schiappacasse *Angelo-Maria* fu Giuseppe, vedova di Aschiero Giuseppe dom. a Savona (Genova).
Id.	594116	98 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	269791	4602,50	Ospedale Ospizio Ricovero di Valperga (Aosta); usufrutto vitalizio spetta a Garabello *Emma* fu Giovanni, ved. di Peradotto Firmino Antonio dom. in Valperga g. l'atto 30-3-931 rog. Rovetti not. in Cuorgnè.	Ospedale *Cav. Barucco ed* Ospizio Ricovero di Valperga (Aosta); usufrutto vitalizio spetta a Garabello *Gabriella-Laura-Emma* fu Giovanni ved. di Peradotto Firmino Antonio dom. in Valperga g. l'atto 30-3-931 rog. Rovetti not. in Cuorgnè.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(361)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli ad un posto di ingegnere aggiunto (personale direttivo, grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, relativo alle tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 315, che apporta modificazioni alle predette tabelle organiche;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE, è bandito un concorso per titoli ad un posto di ingegnere aggiunto (personale direttivo - grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 9° del gruppo *A*.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti che alla data del presente decreto non abbiano sorpassato l'età di 28 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni nei riguardi degli aspiranti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e di quelli che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari. Il medesimo beneficio si applica agli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, o siano stati legionari fiumani, e che, fruendone, possano eventualmente rientrare nelle condizioni di età previste dal presente articolo, come nel caso che, per altri requisiti posseduti, ricorra, in misura sufficiente, cumulo di elevazioni;

b) ad anni 39 per gli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in A.O.I. o della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari; nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra;

c) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Detto aumento è concesso in aggiunta a quelli eventualmente spettanti in base alle precedenti lettere *a*) e *b*), con che il limite massimo risulta elevato rispettivamente ad anni 37 e 43;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di esse, ed entrambe con quelle previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; o nei riguardi del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, che si trovi tuttora in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni medesime, non costituendo interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Si prescinde pure dai limiti di età per gli aspiranti che appartengano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di diploma di laurea in ingegneria e debbono possedere l'abilitazione professionale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici (Roma, via del Seminario), e dovrà pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente bando sarà pubblicato, corredata dei documenti sottoindicati.

Nella domanda medesima il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato deve risultare la data precisa d'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare l'iscrizione ai Fasci all'estero, mediante certificato in carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero di residenza, o dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato personalmente dal segretario federale, o dalle autorità suindicate se trattasi di non regnicoli, dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che possiedono il relativo brevetto e che sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono dispensati dal produrre il certificato di iscrizione al P.N.F. i mutilati od invalidi di guerra;

b) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, della laurea in ingegneria.

E' tuttavia consentito produrre, in luogo del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

c) diploma di abilitazione professionale, nel caso in cui l'abilitazione non risulti dal diploma di laurea.

Anche per tale diploma è ammessa la sostituzione con il corrispondente certificato, sotto la stessa riserva di cui alla lettera *b*);

d) certificati da cui risultino le votazioni riportate negli esami delle singole materie di tutti i cinque anni del corso universitario e negli esami di laurea e di abilitazione;

e) certificati relativi alle prestazioni professionali rese dal concorrente;

f) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

g) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

h) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

i) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

l) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario

comunale o da medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

m) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e corredata di apposita dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale partecipazione.

Gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, ed i legionari fiumani dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestazione in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, nonchè gli orfani o i figli di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano rispettivamente caduti o divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno comprovare la loro qualità gli orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato al nome del padre del candidato;

n) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di domicilio e debitamente legalizzato;

o) dichiarazione redatta dal candidato, nella quale egli attesti sotto la sua personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

p) tutti quegli altri titoli che il concorrente ritenesse utile di esibire nel proprio interesse, redatti nelle volute forme legali per garantirne l'autenticità.

I certificati di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *n*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, potranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *m*), *n*), *p*), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente Ufficio del personale.

Coloro che appartengano al personale civile non di ruolo di cui al penultimo comma del precedente art. 2, dovranno esibire, in aggiunta ai documenti elencati nel presente articolo, un'attestato della competente Amministrazione statale, in cui sia certificata tale appartenenza, venga dichiarato che l'aspirante si trova tuttora in servizio, e specificato il periodo e la qualità del servizio civile effettivamente ed ininterrottamente prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo, per tale requisito, quanto previsto all'art. 2, lettera *d*), in favore di coloro che contraggano matrimonio od abbiano figli entro la scadenza predetta.

Art. 5.

Delle domande che entro il termine fissato dal primo comma del precedente art. 4, non pervengano per qualsiasi causa all'indirizzo ivi indicato, o che siano completate nella documentazione e regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Soltanto nei riguardi dello stato di famiglia, quando questo documento contempli matrimonio o nascita di figli avvenuti fra la data del presente decreto ed il termine di cui sopra, è consentito che esso venga prodotto entro un ulteriore periodo di quindici giorni da tale termine, purchè ne sia stata fatta espressa riserva nella domanda già presentata.

Agli aspiranti che risiedono all'estero o nelle Colonie è consentito di far giungere la sola domanda nel normale termine di 60 giorni, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre i 30 giorni successivi al termine in parola.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Art. 7.

Una Commissione composta del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente, del capo del Reparto tecnico dell'Azienda stessa e di un funzionario del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni — Sez. P.T.T — di grado non inferiore al 6°, membri, esaminerà e vaglierà i titoli dei singoli candidati anche ai fini dell'ammissione al concorso, formando poi la graduatoria degli idonei.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario tecnico di grado non inferiore al 7°.

La detta Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 8.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che risultino aver riportato una media non inferiore a ottanta centesimi negli esami dei corsi universitari relativi alle materie elettriche; nonchè ai candidati che, a giudizio della Commissione, ne saranno ritenuti meritevoli per gli altri requisiti di studio o professionali di cui avranno dimostrato il possesso.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che verranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni.

Art. 9.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo riuscito nella graduatoria di cui all'articolo precedente.

La graduatoria stessa verrà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina del riuscito.

Art. 10.

Il candidato prescelto, che, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non assume servizio nella residenza assegnata entro il termine fissatogli, sarà dichiarato dimissionario, senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il suo posto, qualora lo ritenga opportuno, al candidato immediatamente seguente in graduatoria.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente nella qualità di ingegnere aggiunto in prova ed ammesso a stipulare un contratto provvisorio della durata di un anno. Durante tale periodo egli avrà titolo allo stipendio iniziale, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado di ingegnere aggiunto.

Se alla fine dell'anno di prova avrà ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, sarà

nominato ingegnere aggiunto ed ammesso alla stipulazione del contratto regolare ai sensi del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, con decorrenza dalla data di assunzione in prova, intendendosi quindi compreso nella durata di tale contratto l'anno prestato in base al contratto provvisorio di cui al primo comma del presente articolo.

Se invece, al termine del periodo di prova, non sarà stato riconosciuto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, idoneo a conseguire la nomina, verrà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sarà esentato dal periodo di prova il vincitore che eventualmente già appartenga al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sempre che abbia prestato servizio per almeno un anno.

Per quanto altro riguarda sia l'esenzione dal servizio di prova, sia il trattamento economico del vincitore che provenga dal personale di ruolo o non di ruolo di altre Amministrazioni statali, saranno applicate, in quanto più favorevoli, le norme generali vigenti in materia per le Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 31 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(878)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esami a 5 posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine, grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, relativo alle tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 315, che apporta modificazioni alle predette tabelle organiche;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938, n. 214, riguardante la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE, è bandito un concorso per esami a 5 posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine - grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 12° del gruppo *C*.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano sorpassato l'età di 25 anni;

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni nei riguardi degli aspiranti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e di quelli che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari. Il medesimo beneficio si applica agli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, o siano stati legionari fiumani, e che, fruendone, possano eventualmente rientrare nelle condizioni di età previste dal presente articolo, come nel caso che, per altri requisiti posseduti, ricorra, in misura sufficiente, cumulo di elevazioni;

b) ad anni 39 per gli invalidi della guerra 1915-18, o di quella in A.O.I. o della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari; nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra;

c) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Detto aumento è concesso in aggiunta a quelli eventualmente spettanti in base alle precedenti lettere *a*) e *b*), con che il limite massimo risulta elevato rispettivamente ad anni 34 e 43;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di esse, ed entrambe con quelle previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e nei riguardi del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, che si trovi tuttora in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestata ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni medesime, non costituendo interruzione l'allontamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Si prescinde pure dai limiti di età per gli aspiranti che appargano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuola complementare (o di scuola secondaria di avviamento al lavoro) o di scuola professionale di 2° grado (scuola industriale o di tirocinio, scuola commerciale, scuola agraria pratica).

Il titolo di studio deve essere stato conseguito in un Istituto Regio o pareggiato.

Si prescinde dal possesso di detto titolo nei riguardi degli aspiranti che siano agenti subalterni statali di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici (Roma, via del Seminario), e dovrà pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente bando sarà pubblicato, corredata dei documenti sottoindicati.

Nella domanda medesima il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare la data precisa d'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare l'iscrizione ai Fasci all'estero, mediante certificato in carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero di residenza, o dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato personalmente dal segretario federale, o dalle Autorità suindicate se trattasi di non regnicoli, dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che possiedono il relativo brevetto e che sono iscritti ininterrottamente

al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono dispensati dal produrre il certificato di iscrizione al P.N.F. i mutilati od invalidi di guerra;

b) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, relativo ad uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 3.

E' tuttavia consentito produrre, in luogo del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto.

L'obbligo della presentazione del diploma o del certificato in parola non sussiste per i concorrenti di cui al terzo comma del citato art. 3, i quali peraltro produrranno il titolo di studio che posseggono;

c) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

g) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle aventuali benemerenze di guerra, e corredata di apposita dichiarazione della competente Autorità militare comprovante tale partecipazione.

Gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, ed i legionari fiumani dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato Mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestazione in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, nonchè gli orfani o i figli di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano rispettivamente caduti o divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno comprovare la loro qualità gli orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre del candidato;

i) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di domicilio e debitamente legalizzato;

l) dichiarazione redatta dal candidato, nella quale egli attesti sotto la sua personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I certificati di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, potranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *h*), *i*), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente Ufficio del personale.

Coloro che appartengano al personale civile non di ruolo di cui al penultimo comma del precedente art. 2, dovranno esibire, in aggiunta ai documenti elencati nel presente articolo, un'attestazione della competente Amministrazione statale, in cui sia certificata tale appartenenza, venga dichiarato che l'aspirante si trova tuttora in servizio, e specificato il periodo e la qualità del servizio civile effettivamente ed ininterrottamente prestato, nonchè il periodo in cui l'interessato abbia reso servizio, pure ininterrotto, con funzioni proprie dei ruoli di gruppo *C*.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo, per tale requisito, quanto previsto all'art. 2, lett. *d*), in favore di coloro che contraggano matrimonio od abbiano figli entro la scadenza predetta.

Art. 5.

Delle domande che entro il termine fissato dal primo comma del precedente art. 4, non pervengano per qualsiasi causa all'indirizzo ivi indicato, o che non siano complete nella documentazione e regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Soltanto nei riguardi dello stato di famiglia, quando questo documento contempli matrimonio o nascita di figli avvenuti fra la data del presente decreto ed il termine di cui sopra, è consentito che esso venga prodotto entro un ulteriore periodo di quindici giorni da tale termine, purchè ne sia stata fatta espressa riserva nella domanda già presentata.

Agli aspiranti che risiedono all'estero o nelle Colonie è consentito di far giungere la sola domanda nel normale termine di 60 giorni, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

A tutti i candidati che saranno stati ammessi alle prove orali, è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti del disposto dei seguenti articoli 7 ed 8.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità, o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali, è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai primi riusciti nella graduatoria di cui all'articolo precedente, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra, ai minorati della causa nazionale, e a coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; e salvo l'applicazione dei benefici accordati:

a) dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e relative estensioni, agli ex combattenti della guerra 1915-18, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, a quelli che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, ed, in mancanza, agli orfani dei caduti in guerra, o dei caduti per la causa nazionale, o agli orfani di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano caduti in dipendenza di operazioni militari;

b) dai primi tre commi dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, a coloro che alla data del presente decreto appartengano tuttora al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, dipendente dalle Amministrazioni statali, eccette quella ferroviaria, e che al 4 febbraio 1937-XV prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni medesime, con funzioni proprie dei ruoli di gruppo *C*;

c) dall'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, a coloro che alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, siano coniugati con o senza prole, o siano vedovi con prole.

La graduatoria suddetta verrà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina dei riusciti.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari dell'Azienda stessa di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Art. 10.

Il candidato prescelto che, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non assuma servizio nella residenza assegnata entro il termine fissatogli, sarà dichiarato dimissionario, senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il suo posto, qualora lo ritenga opportuno, al candidato immediatamente seguente secondo le norme di cui all'art. 8.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente nella qualità di impiegato d'ordine in prova ed ammessi a stipulare un contratto provvisorio della durata di un anno. Durante tale periodo essi avranno titolo allo stipendio iniziale, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado di impiegato d'ordine.

Se alla fine dell'anno di prova avranno ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, saranno nominati impiegati d'ordine ed ammessi alla stipulazione del contratto regolare ai sensi del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, con decorrenza dalla data di assunzione in prova, intendendosi quindi compreso nella durata di tale contratto l'anno prestato in base al contratto provvisorio di cui al primo comma del presente articolo.

Coloro che invece, al termine del periodo di prova, non saranno stati riconosciuti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, idonei a conseguire la nomina, verranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Saranno esentati dal periodo di prova i vincitori che già appartengano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sempre che, a giudizio dell'Amministrazione, ciò sia ritenuto compatibile con le mansioni esercitate, e qualora trattisi di provenienti dal personale diurnista a contratto, questi abbiano prestato servizio per almeno un anno.

Per quanto altro riguarda sia l'esenzione dal servizo di prova, sia il trattamento economico dei vincitori che provengano dal personale a contratto o non a contratto dell'Azienda, ovvero dal personale di ruolo o non di ruolo di altre Amministrazioni statali, saranno applicate, in quanto più favorevoli, le norme generali vigenti in materia per le Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 31 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

I.

Composizione italiana (di cultura generale).

II.

Aritmetica (Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Interesse semplice e composto - Sconto).

III.

a) Geografia (Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare - Colonie e possedimenti italiani - Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra).

b) Elettricità e magnetismo (Legge di Ohm - Circuiti derivati - Effetti della corrente - Magneti ed elettromagneti - Pile ed accumulatori - Elementi costitutivi di un apparecchio telefonico - Cenno sommario sulle operazioni che si rendono necessarie per il collegamento di due apparecchi - Linee aeree e cavi telefonici).

N. B. - Il tema sarà diviso in due parti: una per la geografia e l'altra per l'elettricità e magnetismo.

Prova orale.

Oltre alla materia delle prove scritte:

a) Cultura specifica (Nozioni sull'ordinamento politico e amministrativo dello Stato italiano - Carta del Lavoro - Cenni sulle Corporazioni - Cenni sull'organizzazione del servizio telefonico in Italia).

b) Elementi di statistica (Concetto di statistica - Rilevazione e spoglio dei dati statistici).

Il Ministro: BENNI

(879)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.